

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 287° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 26 MARZO 1998

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	5
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	11
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	26
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	32
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	37
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	41
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	47
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	49
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	50
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	59
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	65

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i>	68
Elezioni e immunità parlamentari .....	»	3

**Organismi bicamerali**

Sul ciclo dei rifiuti .....	<i>Pag.</i>	72
Riforma fiscale .....	»	83

**Sottocommissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - <i>Giustizia - Pareri</i> .....	<i>Pag.</i>	87
--	-------------	----

---

<i>CONVOCAZIONI</i> .....	<i>Pag.</i>	89
---------------------------	-------------	----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 26 MARZO 1998

**109ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE* (A008 000, C21ª, 0046º)

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato, con lettera del 24 marzo 1998, ha trasmesso la missiva con la quale il senatore Antonio Serena dà notizia della remissione della querela per diffamazione che ha dato avvio al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Padova.

### *INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

#### ***Esame della richiesta avanzata dal senatore Domenico Contestabile in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano***

(R135 000, C21ª, 0060º)

Il PRESIDENTE fa presente che la vicenda trae origine da alcune dichiarazioni rese ad alcuni giornalisti dal senatore Domenico Contestabile il 13 marzo 1996 all'interno della Camera dei Deputati e poi riportate in due articoli pubblicati rispettivamente il 14 marzo 1996 sul quotidiano «La Stampa», ed il 17 marzo 1996 sul quotidiano «Il Messaggero». Tali articoli contengono, tra l'altro, alcune affermazioni del senatore Contestabile sulla signora Stefania Ariosto, che la stessa ha ritenuto altamente lesive del suo onore e della sua reputazione.

La Giunta ascolta quindi il senatore Domenico CONTESTABILE, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, al quale rivolgo-

no domande i senatori GASPERINI, PELELLA, BERTONI, PELLEGRINO, BRUNI, FASSONE e MILIO.

Congedato il senatore Contestabile, intervengono i senatori BATTAGLIA, GRECO, DIANA, che propone di rinviare il seguito dell'esame per approfondire ulteriormente l'esame della questione, FASSONE e PELLEGRINO.

La Giunta conviene con la proposta avanzata dal senatore Diana.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 15.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 26 MARZO 1998

**234<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(3169) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1998, n. 55, recante procedura per l'adozione da parte della Cassa congruaglio per il settore elettrico delle deliberazioni relative agli oneri aggiuntivi alle tariffe elettriche**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore BESOSTRI ricostruisce le premesse normative e di fatto che hanno dato luogo all'adozione del provvedimento d'urgenza, pienamente giustificato alla stregua dell'articolo 77 della Costituzione e conforme ai requisiti prescritti dalla legge n. 400 del 1988. Propone di conseguenza un parere favorevole.

A nome del Governo, il sottosegretario CARPI condivide le valutazioni del relatore.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole.

**(3053) Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.a.**

**(3075) CASTELLI - Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione: rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE informa la Commissione che risulta in via di conclusione la discussione generale nella sede di merito e si riserva di presentare una proposta di parere nella seduta successiva.

Si conviene pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

*IN SEDE REFERENTE*

**(Doc. XXII, n. 21) Migone ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico**, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 18 marzo 1998

(Seguito dell'esame e rinvio)  
(R162 000, C01<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Prosegue l'esame del documento in titolo, nuovamente ripreso nella seduta di ieri, dopo il rinvio in Commissione da parte dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno un differimento del termine già fissato per gli emendamenti, che dovrebbe comportare anche una proroga del termine disposto in proposito per la discussione in Assemblea.

Il senatore BESOSTRI dichiara di aver preparato alcune proposte di modifica, che potrebbero essere risolutive delle perplessità enunciate nel corso della discussione.

Il presidente VILLONE considera apprezzabile la disponibilità del senatore Besostri ma reputa necessario un tempo ulteriore di riflessione, sia pure di durata contenuta. Propone pertanto di aggiornare il termine per gli emendamenti fino alle ore 14 di martedì 31 marzo, per svolgere il relativo esame in una seduta da convocare mercoledì 1 aprile in orario antimeridiano.

Il senatore PASTORE giudica molto utile la discussione svolta nella seduta precedente, che in particolare ha posto in luce il rilievo critico di una eventualità come l'inchiesta parlamentare condotta da un organo del Senato anche sull'altro ramo del Parlamento: tale possibilità potrebbe determinare notevoli questioni istituzionali e politiche, che sarebbero invece risolte con una Commissione d'inchiesta bicamerale.

La senatrice PASQUALI condivide le considerazioni del senatore Pastore e paventa, per il caso indicato, motivi di conflittualità istituzionale e politica.

Il senatore ELIA rammenta una pronuncia del Garante per la tutela della riservatezza dei dati personali, che avrebbe affermato la prevalenza del principio di pubblicità e trasparenza quando si tratti di accertare il trattamento economico di alcune categorie professionali: egli reputa utile, ai fini della discussione in corso, l'acquisizione di quella determinazione dell'autorità di garanzia.

Il PRESIDENTE assicura che gli atti del Garante per la tutela della riservatezza citati dal senatore Elia saranno tempestivamente acquisiti.

Il senatore GUERZONI non contesta la validità degli argomenti esposti dal senatore Pastore ma ricorda che la proposta d'inchiesta comprende molti altri soggetti, oltre agli organi parlamentari.

Il senatore BESOSTRI presenta gli emendamenti dinanzi preannunciati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2934) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*

*(2912) BESOSTRI ed altri - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente VILLONE annuncia che il ministro Bassanini presenzierà all'esame dei disegni di legge nelle successive sedute.

Riferisce il senatore PELLEGRINO ravvisando una connessione tra le due iniziative, che rende del tutto condivisibile il loro esame congiunto. Si sofferma poi sulla crisi della giustizia amministrativa, determinata da una vera e propria esplosione dei ricorsi e che ha dato luogo ad un ingolfamento dei Tar e del Consiglio di Stato con un arretrato imponente e l'impossibilità in molti casi di rendere giustizia. Una forte moltiplicazione del contenzioso si osserva però in tutte le società complesse e l'evoluzione intervenuta negli ultimi tempi ha condotto ad una modificazione del contenzioso stesso che tradizionalmente era formato da ricorsi contro atti della pubblica amministrazione. Il giudice amministrativo è invece oggi sempre più arbitro di conflitti tra diverse amministrazioni o poteri pubblici ovvero in molti casi tra parti private, come accade spesso per effetto della normativa europea in materia di appalti. Si è modificata anche la natura delle norme applicate da parte del giudice amministrativo, che non sono sempre di diritto amministrativo in senso stretto e al giudice stesso sono spesso sottoposti atti che prima non si ritenevano giustiziabili, come l'esito di esami scolastici o atti dell'ordinamento sportivo.

A fronte di questa realtà, l'organico dei magistrati amministrativi appare assolutamente carente, trattandosi di circa 300 giudici dei Tar e 50 consiglieri di Stato, malgrado la loro specializzazione e professionalità molto elevate e così pure la loro produttività. Negli ultimi tempi lo strumento cautelare è stato impiegato fino al limite della sua elasticità, ma l'istituto non merita la demonizzazione che spesso vi è collegata. Un sistema di giustizia amministrativa deve prevedere effetti anticipati della decisione attraverso appunto provvedimenti cautelari; la patologia non sta quindi nell'uso della sospensiva, bensì piuttosto nella circostanza che ad essa non fa seguito la sentenza.

Una riforma approfondita dovrebbe necessariamente incidere sulle radici costituzionali del sistema, come la Commissione parlamentare per

le riforme costituzionali ha tentato di fare, mediante una sostanziale equiordinazione della giustizia amministrativa con quella ordinaria ed il superamento del riparto tra le giurisdizioni attraverso le categorie dell'interesse legittimo e del diritto soggettivo. Un'altra possibile soluzione del problema si può trovare mediante l'incremento delle materie affidate alla giurisdizione esclusiva. A questo proposito chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in merito ad un orientamento, di cui sarebbe prova anche un recente decreto legislativo, di potenziamento delle materie suddette. A suo avviso è altresì sperimentabile una serie di accorgimenti rivolti a ridurre i casi di accesso alla giustizia amministrativa mediante rimedi preventivi, come ricorsi ad organi indipendenti (e a ricorsi gerarchici impropri).

Il disegno di legge del Governo non ambisce ad una riforma complessiva, ma provvede alla semplificazione ed alla modernizzazione attraverso innanzitutto la generalizzazione di discipline sperimentate nell'ambito di riti speciali. In altri casi si canonizzano acquisizioni della giurisprudenza, come accade all'articolo 3, comma 2, con l'appello cautelare, ovvero con la revoca del provvedimento cautelare di cui alla stessa disposizione. Manifesta tuttavia perplessità sulla formula che compare all'articolo 3, comma 1, in tema di ragionevole certezza di accoglimento del ricorso; il presupposto così indicato è estraneo alla natura della misura cautelare stessa, dovendosi ritenere sufficiente la mera probabilità, qualora il danno sia grave e irreparabile. L'espressione è forse finalizzata all'obiettivo di ridurre i casi di sospensiva, ma egli tuttavia si riserva di presentare degli emendamenti. La previsione di decisioni in forma semplificata appare centrale rispetto al fine di accelerazione del disegno di legge. Osserva al riguardo che se alla convinzione circa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso il giudice perviene nel corso dell'udienza, non si raggiunge il fine indicato. Si potrebbe invece ipotizzare la nomina di un giudice delegato con decisione da assumere in camera di consiglio. Un'accelerazione si otterrebbe inoltre anche mediante l'emanazione di decisioni, adottate in camera di consiglio in adesione a sentenze esemplari su casi analoghi.

Condivisibile poi è la scelta adottata nell'articolo 2 con la previsione di una procedura speciale in caso di ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione. Anche l'articolo 4 introduce una procedura speciale per una serie di atti ivi enumerati. La sospensiva in questi casi è grandemente limitata, circostanza che tuttavia sembra sgradevole, dal momento che il rito dovrebbe essere sempre accelerato, non solo quando l'esito si preannuncia positivo per l'amministrazione. Occorre a questo proposito ottenere un maggior equilibrio attraverso la sostanziale parità delle parti processuali. Va invece immune da critica il contenuto dell'articolo 5, con la limitazione dei ricorsi contro gli atti delle autorità amministrative indipendenti, trattandosi di autorità paragiurisdizionali. Riguardo all'articolo 8 del disegno di legge del Governo, è nota la situazione di tensione che esiste tra le due componenti della giustizia amministrativa, riconducibili a due ruoli distinti, caso unico nel nostro ordinamento giurisdizionale. Di recente il Consiglio di presidenza si è trovato in molti casi nell'impossibilità di funzionamento a causa della mancanza

del numero legale, dovuto a tale situazione conflittuale. La composizione prevista denota però ancora una sovrarappresentanza dei consiglieri di Stato, solo in parte compensata dalla presenza dei componenti laici; appare in particolare criticabile la presenza dei due presidenti di sezione più anziani. Suggerisce inoltre come ulteriore innovazione la possibilità di riferire al Ministero di grazia e giustizia, e non più alla Presidenza del Consiglio, l'apparato della giustizia amministrativa.

Avviandosi alla conclusione ritiene che il disegno di legge del Governo possa essere assunto dalla Commissione come testo base. Dal connesso disegno di legge n. 2912 è possibile trarre opportune proposte emendative, quali i meccanismi di filtro per l'accesso al giudice amministrativo, che determinerebbero una scrematura del contenzioso mediante una definizione bonaria. Interessanti sono anche le modalità di concentrazione processuale, in grado di funzionare sia a favore che contro i ricorrenti. Da ultimo segnala l'utilità di sopprimere i riti speciali preesistenti, anche al fine di evitare difficoltà interpretative.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DOCUMENTO XXII, N. 21-A****Art. 1.**

*Al comma 1, premettere le parole: «In attesa di apposita iniziativa per il personale dipendente dagli organi costituzionali».*

**1.1** BESOSTRI

*Al comma 2, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «degli organi costituzionali e».*

**1.2** BESOSTRI

*Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

**1.3** BESOSTRI

*Al comma 2, nel quarto periodo, dopo la parola: «parlamentari», inserire le seguenti: «del Senato della Repubblica».*

**1.4** BESOSTRI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei componenti della Camera dei deputati».*

**1.5** BESOSTRI

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 26 MARZO 1998

**255<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CIRAMI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1293) DANIELI.** – *Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (Esame e rinvio)*

Riferisce il senatore CORTELLONI. Premesso che è imminente la scadenza dell'organo di autogoverno della magistratura, osserva come il provvedimento in titolo, come gli altri sulla stessa materia, che successivamente passerà ad illustrare, si propone di dare una risposta alle istanze, variamente avvertite, di intervenire su alcune anomalie che caratterizzerebbero il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Tali aspetti riguardano il peso delle cosiddette correnti e la lamentata politicizzazione dell'organo; l'assenza di un più efficace collegamento fra l'eletto e i suoi elettori, nella prospettiva di rafforzare autonomia e indipendenza della magistratura, rafforzando conseguentemente il ruolo e l'autorevolezza dell'organo di autogoverno. Il relatore prosegue dando conto sinteticamente del sistema attualmente vigente per le elezioni dei membri togati, regolato dalla legge 12 aprile 1990, n.74 che ha sostanzialmente modificato le originali disposizioni della legge 24 marzo 1958, n.195. Si tratta di un sistema elettorale di tipo proporzionale, con l'introduzione di una soglia di accesso, che si ripartisce – per quanto riguarda l'elezione dei magistrati di merito – in quattro collegi circoscrizionali nel quale vengono presentate liste da almeno 30 elettori. Per i magistrati di legittimità si prevede un collegio nazionale per l'elezione di due magistrati della Corte di cassazione. Del provvedimento in titolo il relatore mette in evidenza la diversa scelta del sistema di elezione in

sensu maggioritario. Le elezioni si svolgerebbero in un collegio nazionale per la elezione di un magistrato della Corte di cassazione e in diciannove collegi territoriali uninominali per gli altri membri togati, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del disegno di legge. Da segnalare – prosegue il relatore – la riduzione della rappresentanza riservata ai magistrati con funzioni di legittimità, che viene limitata – dall'articolo 2 – ad un magistrato della Corte di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità, in considerazione della presenza nel C.S.M. dei due rappresentanti di diritto ai sensi dell'articolo 104, terzo comma, della Costituzione. Ulteriore importante punto di differenza rispetto alla legislazione vigente riguarda l'elettorato. L'articolo 3 prevede l'esclusione dall'elettorato attivo e passivo dei magistrati fuori ruolo per qualsiasi motivo, salvo che per motivi di maternità e di salute; non sono eleggibili i magistrati che siano stati addetti – nel quadriennio precedente all'elezione – ad attività amministrative presso il Ministero di grazia e giustizia o alla segreteria o all'ufficio studi del CSM. L'articolo 6 disciplina, quindi, le modalità di presentazione delle candidature e la relativa pubblicità, mentre l'articolo 9 si occupa del rinnovo parziale delle elezioni. Infine, conclude il relatore, il provvedimento contiene una norma per stabilire che le elezioni già indette per il rinnovo del CSM siano sospese in attesa della nuova disciplina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(3089) ZECCHINO ed altri. – Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura**

(Esame e rinvio)

Il relatore CORTELLONI, specifica che anche nel provvedimento in titolo si richiamano quelle esigenze di rafforzamento del ruolo di autorevolezza del CSM ottenute attraverso l'eliminazione degli aspetti negativi derivati dal fenomeno delle correnti e, indirettamente dalla scelta di un sistema elettorale di tipo proporzionale. Pertanto il provvedimento si pronunzia in senso chiaramente maggioritario. Tale obiettivo il disegno di legge consegue apportando modifiche al Capo III della legge 24 maggio 1958, n.195, sostituendone gli articoli da 24-*bis* a 27. L'articolo 1 introduce presso la Corte di cassazione due collegi uninominali per l'elezione dei due magistrati con funzioni di legittimità; suddivide quindi il territorio nazionale in diciotto collegi uninominali per l'elezione di magistrati con funzioni di merito. Nei due collegi presso la Corte di cassazione votano e sono eleggibili solo i magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità. Presso i diciotto collegi votano solo i magistrati che esercitano funzioni di merito integrati, in un particolare collegio, dai magistrati che, alla convocazione delle elezioni non esercitano funzioni giudiziarie. All'articolo 4 si dettano le disposizioni per la convocazione delle elezioni nonchè la procedura di svolgimento delle medesime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(3154) FASSONE ed altri. – Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura**

(Esame e rinvio)

Prima di passare a svolgere la relazione, il relatore CORTELLONI sottolinea che il provvedimento in titolo, pur partendo dalle stesse premesse di rendere più diretto il rapporto fra elettore ed eletto e permettere di rafforzare ruolo e autorevolezza del CSM e la stessa indipendenza dei magistrati, superando la logica delle correnti, giunge però a conclusioni diverse dei precedenti disegni di legge, in quanto mantiene il sistema proporzionale, mentre interviene sulla composizione dei collegi. Si prevede, all'articolo 3 la costituzione di due collegi nazionali, uno – come già avviene – per i magistrati di Cassazione ed uno per i magistrati di merito. Inoltre, raccogliendo l'istanza di limitare la presenza nel CSM dei magistrati inquirenti, prevede un tetto alla loro presenza che viene definito in cinque unità mentre le rimanenti tredici, attribuite ai giudici di merito, vengono riservate ai magistrati giudicanti. Si tratta di una proporzione che riproduce approssimativamente la consistenza delle due funzioni magistratuali. Inoltre, il provvedimento contiene norme rivolte ad agevolare il più possibile la candidatura e la eleggibilità dei candidati indipendenti prevedendo, all'articolo 3, disposizioni riguardanti il *quorum* per la presentazione delle liste e il numero di eleggibili in ogni lista, per il quale viene stabilito un numero massimo ma non un minimo, riduce la soglia minima prevista per l'ammissione dei seggi, portandola dall'attuale nove per cento al cinque per cento – nell'articolo 4 – ed infine, introducendo la tecnica nota come *panachage* che permette di esprimere eventuali preferenze individuali per candidati di liste diverse da quella votata nel collegio nazionale dei magistrati di merito. All'articolo 5, aggiunge il relatore Cortelloni, si prevede che il legislatore emani le disposizioni di attuazione e di coordinamento, mentre all'articolo 6, si prefigura, in caso di approvazione del provvedimento, che la data di svolgimento delle elezioni del CSM sia spostata al 26 ottobre 1998.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(3138) PERA ed altri. – Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura**

(Esame e rinvio)

Il relatore CORTELLONI, mette in luce che il provvedimento in titolo, partendo dalle premesse più volte citate di una migliore indipendenza dell'organo di autogoverno, pur nella salvaguardia della rappresentanza della pluralità di opinioni, effettua la scelta di un sistema elettorale particolare, rappresentato dal voto singolo trasferibile (VST) il quale è un sistema proporzionale in collegi plurinominali. Passa, quindi, a delinearne le caratteristiche, le quali attengono principalmente al fatto

che ai candidati è consentito collegarsi in liste ma l'elettore vota i singoli candidati, indipendentemente dalla lista di appartenenza. Inoltre gli elettori possono ordinare liberamente le proprie preferenze ed hanno, altresì, la possibilità di far pesare anche le preferenze successive alla prima. In particolare il sistema, prosegue il relatore, è descritto dall'articolo 5 il quale disciplina le modalità di assegnazione dei seggi e del trasferimento del *surplus* di voti ottenuti al di sopra della quota di elezione dai candidati eletti verso quelli non eletti. L'articolo 6 disciplina i criteri per il trasferimento dei voti. Passando, poi, a trattare degli aspetti riguardanti più specificamente la definizione dei collegi, il relatore precisa che l'articolo 1 stabilisce un collegio unico nazionale per quattro magistrati che esercitano presso la procura generale e la corte suprema di Cassazione, un collegio unico nazionale per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero di merito, tre collegi territoriali, ciascuno per quattro magistrati che esercitano le funzioni di giudice. Viene così fissata in seno al CSM la proporzione uno a tre fra pubblici ministeri e giudici. All'articolo 2 viene disciplinato l'elettorato attivo e passivo, distinguendo i giudici dai pubblici ministeri, mentre l'articolo 3 riguarda la convocazione delle elezioni. Infine l'articolo 7 disciplina la successione ad un eletto cessato dalla carica durante il mandato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(3025) MILIO ed altri. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura**

(Esame e rinvio)

Il relatore CORTELLONI, sottolinea che il provvedimento in titolo riguarda aspetti limitati della legislazione vigente in materia di CSM in quanto, all'articolo 1, viene sostituito il primo comma dell'articolo 26 della legge n. 195, del 1958, stabilendosi che la convocazione delle elezioni dei magistrati togati è fatta dal CSM almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione. L'articolo 2, invece, allinea il magistrato candidato al CSM a tutti gli altri cittadini candidati ad elezioni, politiche od amministrative, introducendo l'obbligo di collocamento in aspettativa per i magistrati che intendano candidarsi dalla data del deposito della lista di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge n. 195 del 1958. Inoltre l'articolo 3 prevede che i magistrati che intendono candidarsi devono esser posti in congedo entro cinque giorni dalla data di scioglimento del CSM.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2570) *Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*, approvato dalla Camera dei deputati

(206) *SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*

– e delle petizioni nn. 85, 167 e 256 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si procede nell'esame dell'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo) e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Sono posti ai voti senza discussione e respinti i subemendamenti 16.0.1 (Nuovo testo)/1, 16.0.1 (Nuovo testo)/2, e 16.0.1 (Nuovo testo)/3.

In sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/4, di contenuto identico al subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/5, prende la parola il senatore RUSSO il quale manifesta notevole perplessità circa la lettera *a*) dell'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo) in quanto, pur apprendone in linea di massima condivisibile l'impostazione ispiratrice, sarebbe, però, necessario che la previsione delle nuove ipotesi di estinzione dei reati fosse accompagnata da una specifica valutazione delle singole fattispecie in riferimento alle quali, anche alla luce della natura degli interessi lesi, le suddette ipotesi di estinzione possono operare. A tale esigenza gli appare problematico venire incontro utilizzando una delega inevitabilmente generica. Deve poi rilevarsi che le innovazioni contenute nella lettera *a*) in questione sono di notevole portata e la loro introduzione nel corpo del disegno di legge in esame ne dilaterrebbe i contenuti e potrebbe rendere più difficoltoso l'*iter* di un provvedimento che invece è opinione diffusa debba essere portato a termine il più presto possibile. In conclusione ritiene preferibile che i contenuti della lettera *a*) dell'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo), venissero trasfusi in un disegno di legge *ad hoc* da esaminare in altra sede.

Al fine quindi di consentire un ulteriore approfondimento dei profili problematici da lui evidenziati invita a valutare l'opportunità di un accantonamento del subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/4.

Il senatore BATTAGLIA condivide le considerazioni del senatore Russo e giudica indispensabile che le proposte contenute nella lettera *a*) citata siano oggetto di un disegno di legge *ad hoc* ed esaminate in altra sede.

Il senatore GRECO non si associa alle considerazioni di metodo svolte dal senatore Russo e nota che le stesse avrebbero potuto essere fatte valere anche in riferimento ad altre proposte emendative – mentre non lo sono state – di tal che non si comprende per

quale motivo debbano venire sollevate obiezioni in relazione alla citata lettera *a*).

Nel merito, ritiene in linea di massima condivisibili i contenuti della lettera *a*) e giudica surrettizio ed improprio definire tale proposta come suscettibile di determinare veri e propri colpi di spugna.

Qualora, comunque, l'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo) venisse ritirato dal Governo o modificato con riferimento alla suddetta lettera *a*), l'oratore si riserva di presentare, laddove possibile, un ordine del giorno con cui porre all'attenzione dell'Esecutivo le problematiche in questione.

Il presidente CIRAMI valuta invece positivamente i contenuti della lettera *a*), osservando che i reati interessati rientrano per la maggior parte nella competenza pretorile e incidono per lo più sulla sfera del patrimonio. Si tratta di un intervento che senz'altro si adatta all'impostazione di fondo del disegno di legge in esame, finalizzata, tra l'altro, anche alla deflazione del carico penale, mentre, ad avviso dell'oratore, è da escludere il pericolo di una sorta di amnistia impropria. In conclusione, ritiene incomprensibile la reazione negativa di alcuni nei confronti della proposta in questione, soprattutto dopo che sono state depenalizzate fattispecie criminose di maggiore gravità rispetto a quelle che sarebbero interessate dalla lettera *a*) dell'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo).

Il senatore BUCCIERO annuncia il voto favorevole sul subemendamento 16.0.1(Nuovo testo)/4, ritenendo che la soppressione della lettera *a*) consentirebbe di limitare i rischi derivanti da un eventuale accoglimento dell'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo) sul quale preannuncia di essere contrario. L'oratore stigmatizza infatti il ricorso a deleghe dalla formulazione assolutamente generica e indeterminata che si risolvono in un sostanziale esproprio delle competenze del Parlamento in riferimento a determinate materie la cui normazione viene praticamente rimessa al Governo. Senza contare che lo strumento del parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo – cui il Governo spesso non si uniforma – non assicura un'adeguata forma di controllo nei confronti del legislatore delegato. La sua contrarietà è altresì giustificata dal fatto che il Governo non ha chiarito le motivazioni che lo hanno indotto a scegliere tempi e modi di presentazione della sua proposta.

Il presidente CIRAMI rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**256<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore**

**(2157) CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, rinviata nella seduta del 17 novembre 1997.

Il presidente ZECCHINO propone di affidare ad un comitato, da tenersi informalmente, l'esame dei numerosi emendamenti presentati al fine di individuare le proposte emendative da sottoporre alla votazione in Commissione.

Prende atto la Commissione e si conviene che al comitato informale stesso parteciperanno i senatori Bucciero, Callegaro, Centaro, Cirami, Cortelloni, Meloni, Pettinato, Preioni, Rescaglio, Russo e Salvato.

Il seguito della discussione congiunta è poi rinviato.

**IN SEDE REFERENTE**

**(2570) Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori**, approvato dalla Camera dei deputati

**(206) SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori**

**- e delle petizioni n. 85, n. 167 e n. 256 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente ZECCHINO comunica che, dopo la scadenza del termine prorogato al 26 marzo nella seduta pomeridiana del 24 marzo scorso, sono pervenute alcune centinaia di subemendamenti all'emendamento depositato dal relatore Follieri 06.1.

Il relatore FOLLIERI, in considerazione degli effetti di prevedibile allungamento dell'*iter* del provvedimento – che sarebbero prevedibilmente indotti dall'esame dei subemendamenti – e dell'esigenza di comprimere i tempi della discussione anche per rispettare le scadenze previste per l'esame in Assemblea del provvedimento in titolo, che dovrà svolgersi nell'ultima decade di aprile, dichiara di essere propenso a ritirare l'emendamento 06.1.

Il senatore CIRAMI preannuncia che, in tal caso, lo farebbe suo.

Il senatore RUSSO nell'invitare la Commissione a cercare una soluzione ragionevole al problema, propone una pausa di riflessione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1293) DANIELI.** – *Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

**(3025) MILIO ed altri.** – *Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n.195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

**(3089) ZECCHINO ed altri.** – *Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n.195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura*

**(3138) PERA ed altri.** – *Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura*

**(3154) FASSONE ed altri.** – *Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura*

(Seguito dell'esame dei disegni di legge 1293, 3025, 3089, 3138, 3154, congiunzione e rinvio)

Il presidente ZECCHINO, facente funzione di relatore, propone che l'esame dei disegni di legge in titolo prosegua congiuntamente.

Conviene la Commissione.

Si apre il dibattito.

Prende la parola il senatore PERA, il quale osserva che tutti i disegni di legge in titolo, eccettuato il disegno di legge n. 3025, si propongono di modificare il sistema per l'elezione della componente togata del Consiglio superiore della magistratura (CSM) e individua la ragione di tale intervento nell'esigenza di porre rimedio al fenomeno della degenerazione in piccoli partiti politicizzati ed organizzati delle correnti di pensiero tra i magistrati. Trattandosi indubbiamente di un fenomeno di ca-

rattere culturale è certo difficile incidere su di esso solo mediante un intervento di tipo normativo, ma ciò non esclude che un determinato assetto legislativo può comunque influire, nel senso di agevolare determinati comportamenti piuttosto che altri e che, quindi, un diverso sistema per l'elezione della componente togata del Consiglio superiore può effettivamente contribuire a determinare un'inversione di tendenza rispetto alla situazione attuale.

Com'è noto, sulla base di una classificazione di carattere empirico, i sistemi elettorali vengono generalmente distinti in sistemi di tipo maggioritario e sistemi di tipo proporzionale. Caratteristica dei primi, pur nelle diverse varianti, è il ricorso alla formula del collegio uninominale e quindi il fatto di essere incentrati sulla scelta del singolo candidato, al contrario, i secondi, si contraddistinguono per il ricorso alla formula del collegio plurinominale e allo strumento del voto di lista che esalta l'appartenenza dei vari candidati ad un partito o, comunque, ad un movimento politico organizzato. Si ritiene che in genere i sistemi di tipo maggioritario favoriscano la stabilità a scapito del pluralismo, mentre quelli di tipo proporzionale operano esattamente nel senso opposto.

Alla luce di tali premesse, il senatore Pera ritiene che, per quanto riguarda specificamente il problema dell'elezione del CSM, è innegabile che non si pone in questo caso un problema di stabilità e che deve invece considerarsi essenziale assicurare la rappresentanza dei diversi orientamenti ideali e programmatici presenti nella Magistratura. D'altra parte, per le ragioni esposte, appare ugualmente indispensabile evitare che la rappresentanza delle opinioni degeneri in un fenomeno di lottizzazione correntizia e che ciò determini a sua volta un'alterazione nell'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio superiore rispetto a quelli che ne dovrebbero essere i compiti specifici.

In questa prospettiva i sistemi elettorali di tipo maggioritario proposti coi disegni di legge n. 1293 e n. 3089 non corrispondono all'esigenza di garantire il pluralismo delle opinioni espresse dalle diverse componenti della Magistratura e, inoltre, potrebbero incentivare il ricorso ad accordi artificiosi fra correnti o comunque ad aggregazioni di comodo con tutti gli inconvenienti che da ciò potrebbero derivare.

Per quel che concerne il disegno di legge n. 3154, esso propone un sistema elettorale di tipo proporzionale con scrutinio di lista utilizzando quale correttivo la cosiddetta tecnica del *panachage*. Il sistema così proposto presenta innanzitutto gli inconvenienti propri dello scrutinio di lista in cui il voto si pone soprattutto come scelta di un partito o, in questo caso, di una corrente, mentre il correttivo del *panachage* – e cioè la possibilità per l'elettore di assegnare alcune delle preferenze a sua disposizione a candidati inclusi in liste diverse da quella da lui prescelta – determina una situazione che può favorire accordi trasversali tra e all'interno delle varie correnti e quindi implica il rischio di ulteriori degenerazioni. In sintesi non appare quella suggerita con il citato disegno di legge n. 3154 una soluzione capace di modificare l'attuale stato delle cose.

Il sistema proposto invece nel disegno di legge n. 3138 – di cui è primo firmatario – è quello del voto singolo trasferibile che configura un sistema elettorale di tipo proporzionale con collegi plurinomiali, ma senza scrutinio di lista. Si tratta quindi di una impostazione che, in

quanto proporzionale, consente di garantire un'adeguata rappresentanza del pluralismo delle opinioni, mentre il fatto che il voto degli elettori sia indirizzato ai singoli candidati, che ciascun elettore possa elencare sulla propria scheda in ordine decrescente di preferenza i nomi dei magistrati per i quali esprime il voto e che tutte queste preferenze possano risultare utili ai fini dell'elezione di un candidato contribuisce a personalizzare la scelta dei candidati stessi e si colloca quindi in una direzione coerente con l'esigenza di porre rimedio alle degenerazioni correntizie alle quali ha prima accennato.

L'oratore evidenzia che il sistema del voto singolo trasferibile, con specifico riferimento all'elezione del CSM, è stato oggetto di approfondimenti anche in sede dottrinale e che inoltre, esso è stato già proposto in passato in un disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Gargani presentato alla Camera dei deputati nella X legislatura (Atto Camera n. 2269). Anche all'interno della magistratura vi sono state prese di posizioni a favore di una soluzione di questo genere e da ultimo anche i lavori di una Commissione ministeriale si sono conclusi con il suggerire l'adozione di un sistema elettorale basato sul voto singolo trasferibile.

Altro elemento qualificante il disegno di legge n. 3138 – prosegue il senatore Pera – è la previsione di una articolazione della componente togata del C.S.M. tale da riflettere in termini proporzionali la ripartizione tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti. Va sottolineato che tale obiettivo viene conseguito mediante la previsione di un collegio unico nazionale per l'elezione dei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero e che questa soluzione appare preferibile a quella suggerita nel disegno di legge n. 3154 che suscita perplessità se non altro per la circostanza che per garantire il rapporto proporzionale fra magistrati giudicanti e magistrati requirenti potrebbe essere necessario preferire ad un candidato più votato un candidato meno votato. L'obiezione che il meccanismo così suggerito implica la realizzazione in concreto della separazione delle carriere deve ritenersi del tutto infondata e deve anzi evidenziarsi che la scelta dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura tra le diverse categorie sopra menzionate appare coerente con la lettera del quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione.

L'oratore conclude richiamando l'attenzione su come, per le ragioni esposte, il disegno di legge di cui egli è primo firmatario possa rappresentare un apprezzabile e convincente punto di equilibrio rispetto alle problematiche ad esso sottese.

Segue un breve dibattito nel quale prendono la parola il sottosegretario AYALA, il presidente ZECCHINO, il senatore RUSSO e nuovamente il senatore PERA.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570****Art. 16.**

*Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Modifiche in materia di condizioni di procedibilità  
e di sanzioni sostitutive)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che preveda misure finalizzate ad una definizione anticipata del procedimento penale, nonchè un ampliamento delle misure sostitutive alla detenzione di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e un organico coordinamento con l'istituto della sospensione condizionale della pena, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre, per i reati puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore a tre anni sola o congiunta a pena pecuniaria, nuove ipotesi di estinzione conseguenti a condotte di efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata o a condotte di adempimento tardivo dell'obbligo violato, nonchè al pagamento a titolo di sanzione non penale d'una somma non superiore alla metà del massimo della pena edittale, ragguagliando la pena detentiva ai sensi dell'articolo 135 del codice penale;

b) estendere, ove possibile e compatibilmente con la struttura dell'illecito, l'applicazione dell'istituto della prescrizione disciplinato dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, nell'ambito delle contravvenzioni ricomprese nelle materie menzionate dalla presente legge, introducendo gli adattamenti necessari in relazione alla specificità dell'adempimento dell'obbligo violato;

c) ampliare la procedibilità per querela in riferimento a condotte che non siano di rilevante gravità e comunque punite con pena non superiore a tre anni;

d) rivedere la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni:

1) aumentando fino al doppio i limiti previsti dall'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, subordinando la sostituzione, per

le fasce eccedenti i limiti attualmente previsti, al comportamento del reo successivo al reato, anche solo parzialmente efficace a ripararne l'offesa, eliminarne gli effetti o risarcirne il danno, tenendo conto delle diverse tipologie di reato;

2) modificando e semplificando il regime delle preclusioni soggettive alla sostituzione, prevedendo che essa non si applichi ai soggetti condannati a pene superiori a cinque anni nell'ultimo quinquennio ovvero più di cinque volte nell'ultimo decennio per reati della stessa indole;

3) riformulando la disciplina delle preclusioni oggettive, limitandole alla sola pena pecuniaria e riferendole ai soli reati offensivi di beni giuridici di rilevante importanza;

4) introducendo nuove sanzioni sostitutive basate sulla detenzione domiciliare, anche saltuaria, ovvero sulla prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, entro il limite di sostituzione della libertà controllata, e con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative e di reinserimento sociale del condannato;

5) revisionando l'istituto della sospensione condizionale della pena prevedendo la non sospendibilità della pena laddove vengano applicate sanzioni sostitutive e potenziando l'efficacia di prevenzione con la subordinazione dell'effetto estintivo del reato alla tenuta di condotte risarcitorie o reintegratorie, ovvero all'adempimento di prescrizione o di forme di messa alla prova impartite dal giudice.».

**16.0.1** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 16.01**

*Sopprimere l'emendamento.*

**16.0.1** (Nuovo testo)/1

GASPERINI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «otto mesi» con le seguenti: «un anno».*

**16.0.1** (Nuovo testo)/2

GASPERINI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nonchè un ampliamento delle misure sostitutive alla detenzione di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».*

**16.0.1** (Nuovo testo)/3

GASPERINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**16.0.1** (Nuovo testo)/4

SALVATO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**16.0.1** (Nuovo testo)/5

MILIO

**Art. 6.**

*All'articolo 6, premettere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valo-

re aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibilità con la nuova disciplina.

2. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto:

1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa o su violazione di obblighi contabili ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile;

2) l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel numero 1);

3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le dichiarazioni annuali infedeli;

4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;

5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili;

b) previsione, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, di soglie di punibilità idonee, sulla base di dati oggettivi, a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi e a deflazionare il numero dei procedimenti;

c) previsione di sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse fattispecie, desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensività per gli interessi dell'erario;

d) previsione di meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno;

e) previsione della non punibilità di chi si sia uniformato al parere del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

f) disciplina della prescrizione dei reati in conformità di quella generale, salve le deroghe rese opportune dalle particolarità della materia penale tributaria;

g) individuazione della competenza territoriale sulla base del luogo di accertamento del reato;

h) coordinamento delle nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive;

i) abolizione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie.

3. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di trenta

giorni dalla data di trasmissione, decorso ilquale il decreto è emanato anche in mancanza di parere».

*Conseguentemente, sopprimere le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 6.*

**06.1**

IL RELATORE

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 26 MARZO 1998

**114<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
BOCO*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,20**SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE*  
(A007 000, C03<sup>a</sup>, 0016<sup>e</sup>)

Il senatore TABLADINI, con riferimento alla seduta delle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite svoltasi ieri, esprime rammarico per il rinvio del dibattito sul disegno di legge n. 3046 – relativo alla pubblicazione degli accordi internazionali concernenti la difesa e la presenza di basi militari sul territorio italiano – poichè, nonostante l'assenza della relatrice De Zulueta, sarebbe stato opportuno approfittare della presenza del ministro Andreatta per un confronto con il Governo nel merito della questione.

Il presidente BOCO, senza entrare nel merito di una decisione procedurale assunta in altra sede, ritiene giustificato il rinvio del dibattito a causa dell'assenza di uno dei relatori, osservando peraltro che sarebbe stato preferibile se anche il Ministro avesse rinviato il suo intervento alla successiva seduta.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2860) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi di Milano e Torino, effettuato a Roma il 4-14 giugno 1996**, approvato dalla Camera dei deputati

**(3002) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna sul reciproco riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'università, dei titoli di studio rilasciati da scuole britanniche in Italia e dei diplomi di maturità italiani, effettuato a Roma il 21 maggio ed il 18 giugno 1996**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame congiunto con esiti separati)

Il relatore CORRAO riferisce congiuntamente sui due accordi che permetteranno il riconoscimento dei titoli di studio dei licei francesi di

Milano e Torino, nonchè il reciproco riconoscimento dei diplomi di maturità italiani e dei titoli delle scuole britanniche in Italia, auspicando che ciò possa contribuire al necessario passo che l'Unione europea dovrà fare verso il riconoscimento generale dei titoli di studio rilasciati nei paesi membri, al fine di rendere effettiva l'uguaglianza dei cittadini comunitari.

Il sottosegretario SERRI segnala che anche questi accordi si inquadrano nello sforzo che si sta compiendo per rilanciare una maggior presenza dell'Italia in campo culturale, per cui chiede senz'altro l'approvazione dei disegni di legge in esame.

Il presidente BOCO, dopo aver ricordato i pareri favorevoli espressi dalla 1<sup>a</sup> e dalla 5<sup>a</sup> Commissione, pone separatamente ai voti il mandato al relatore Corrao a riferire favorevolmente all'Assemblea sui due disegni di legge in esame.

La Commissione approva.

*(2598) Ratifica ed esecuzione degli Atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre - 14 ottobre 1994*

(Esame)

Riferisce alla Commissione il presidente BOCO, il quale sottolinea come la Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) rappresenti un passaggio importante in vista della piena operatività e funzionalità delle strutture dell'Unione. La Conferenza ha adottato una serie di decisioni riguardanti il piano strategico, il bilancio, le modifiche alla costituzione e alla convenzione dell'UIT, nonchè l'elezione delle cariche ufficiali e il rinnovo dei membri del consiglio.

Un aspetto importante riguarda il rinnovato ruolo e grado di partecipazione dei gestori e dell'industria che affiancano gli organi di natura intergovernativa, tenendo presente l'accresciuta penetrazione dei privati in questo settore. Sono state approvate una serie di risoluzioni tra le quali segnala la n. 35 che incoraggia l'uso delle telecomunicazioni e delle informazioni tecnologiche per migliorare la protezione ambientale: l'applicazione delle recenti tecnologie, soprattutto collegate a sistemi spaziali, possono essere estremamente utili nel controllo dell'inquinamento atmosferico e marino assieme a studi sullo sviluppo delle foreste.

Ricordando infine gli atti approvati nell'ambito della Conferenza in materia di utilizzo delle telecomunicazioni a supporto delle operazioni di soccorso in caso di disastri, raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario SERRI si associa alle considerazioni del relatore.

Il presidente BOCO, dopo aver ricordato i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni consultate, pone ai voti il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

**(2879) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 27 febbraio 1997**

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore D'URSO, il quale ricorda che si è giunti alla firma dell'Accordo turistico con il Marocco dato il riconoscimento della reciproca utilità e dell'interesse manifestato da questo paese nei confronti di un'iniziativa bilaterale con l'Italia. Con esso si prevede la possibilità di scambi di esperienze e di collaborazione per lo sviluppo del settore turistico alberghiero, prevedendo corsi di formazione professionale e invio di tecnici ed esperti. Ciò non comporterà oneri in quanto lo Stato che richiede questa forma di cooperazione ne rimborserà le spese. Parallelamente, segnala il fatto che il Governo si sta accingendo a varare un provvedimento per il rilancio dell'agricoltura dell'Italia meridionale, che consentirà di fugare i dubbi e le opposizioni che non hanno sinora permesso di ratificare l'accordo di associazione del Marocco con l'Unione europea.

Il presidente BOCO coglie l'occasione per ricordare che il Marocco sta attraversando una fase delicata su cui si appunta l'attenzione internazionale, in quanto sono in corso le procedure per espletare il *referendum* che interessa l'autonomia del popolo Sahrawi. Il sostegno al processo di pace potrebbe concretizzarsi in una lettera alle autorità di quel paese che sottolinei l'attenzione al rispetto degli accordi internazionalmente presi.

Il senatore TABLADINI ritiene preferibile un ordine del giorno da presentare in Aula, cui sicuramente i rappresentanti della Lega Nord apporranno la firma a sostegno delle istanze di libertà e di ricerca delle proprie radici per cui il popolo Sahrawi ha combattuto.

Il senatore ANDREOTTI concorda ma segnala la necessità di impostare l'ordine del giorno in chiave positiva, sottolineando la soddisfazione che l'indizione di tale *referendum* ha suscitato nell'opinione pubblica internazionale.

Il presidente BOCO concorda pienamente nel valorizzare gli aspetti positivi della vicenda, ricordando pur tuttavia che si sta operando la selezione degli aventi diritto al voto, operazione estremamente difficoltosa a causa dell'appartenenza di gran parte della popolazione a tribù prive di residenza e di documenti; tuttavia si spera che l'*iter* indicato nell'accordo Baker dia risultati soddisfacenti.

Il sottosegretario SERRI si associa alle considerazioni del relatore per quanto riguarda il provvedimento in esame, sottolineando l'interesse per l'Italia a promuovere l'industria turistica sulla sponda sud del Mediterraneo; sull'altro accordo di associazione dell'Unione Europea con il Marocco, lamenta che pesanti condizionamenti stiano rischiando di compromettere il processo di europartenariato quasi a non comprendere come esso sia il solo che possa evitare maggiori problemi nel Mediterraneo di cui l'Italia farebbe le spese per prima. Passando alla fase di preparazione del *referendum* da svolgersi l'8 dicembre in Marocco, ricorda che l'Italia ha seguito molto da vicino l'evoluzione della questione e suggerisce che sia il sostegno all'accordo di Houston, siglato con la mediazione di Baker, sia l'appoggio alle forze MINURSO per la gestione della fase finale dovrebbero trovar esplicita menzione nell'ordine del giorno preannunziato.

Il senatore VERTONE GRIMALDI si chiede come mai non si possa seguire l'esempio dei paesi dell'Europa del Nord che hanno risolto a beneficio di tutti le intese economiche con i paesi dell'Europa centrale, malgrado anch'essi insidiassero equilibri economici già acquisiti su produzioni simili.

Il relatore D'URSO, nel replicare agli intervenuti, si dichiara favorevole alla predisposizione di un ordine del giorno nel senso indicato.

Il presidente BOCO, dopo aver ricordato i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, pone ai voti il mandato al relatore d'Urso di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

**(2902) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Albania ed i Governi delle Nazioni facenti parte della Forza multinazionale di protezione relativo allo status di detta forza, fatto a Roma il 21 aprile 1997***  
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore VERTONE GRIMALDI, il quale rileva in primo luogo che per il veloce incalzare degli eventi il Parlamento italiano si trova ad autorizzare la ratifica dell'accordo molti mesi dopo che la Forza multinazionale di protezione ha concluso la sua missione. La copertura finanziaria della partecipazione italiana all'operazione Alba è stata comunque assicurata dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, che ha disciplinato anche le conseguenze giuridiche ed economiche dell'invio di un contingente militare all'estero.

Dopo la positiva conclusione dell'intervento multinazionale, l'Italia ha poi assunto ulteriori impegni con l'Albania sul piano bilaterale, sostenendo il processo di stabilizzazione e di ricostruzione del paese, attraverso una serie di misure coordinate da una *task force* la cui direzione è

stata affidata al generale Angioni. È stata anche costituita una missione diplomatica speciale a Tirana, che affianca l'ambasciata con lo specifico compito di raccogliere le richieste di aiuto indirizzate all'Italia dalle autorità albanesi.

Infine il relatore Vertone Grimaldi chiede al rappresentante del Governo di fare il punto sulla situazione del Kosovo, in considerazione del fatto che un aggravarsi della crisi in quella regione avrebbe immediate ripercussioni in Albania per ovvie ragioni geopolitiche.

Il senatore ANDREOTTI fa presente di essersi recato a Tirana due settimane fa e di aver constatato che le autorità albanesi si muovono con grande senso di responsabilità nella ricerca di un dialogo con il governo di Belgrado, allo scopo di favorire la soluzione della crisi del Kosovo. Peraltro anche i più moderati esponenti della minoranza albanese richiedono che sia quanto meno ripristinata l'autonomia speciale di cui quella regione godeva fino al 1989.

Il senatore VOLCIC precisa che il Kosovo ha goduto di uno *status* di autonomia solo dal 1974, quando Tito decise di compiere un gesto di apertura verso la popolazione albanese, al 1989, quando Milosevic impresso una svolta in senso centralistico. Attualmente vi è un rigido *apartheid* che separa la maggioranza albanese dalla minoranza serba, con ulteriori problemi di ordine scolastico per i giovani di nazionalità albanese.

Se è vero che il governo di Tirana mostra tolleranza, la situazione è complicata dall'atteggiamento più oltranzista dell'opposizione albanese, nonché dalla difficoltà di Milosevic, che non può ripristinare l'autonomia del Kosovo senza ottenere qualche garanzia per la minoranza serba. Ad esempio, si potrebbero lasciare ai serbi i monasteri ortodossi che sono il simbolo delle tradizioni nazionali di quel popolo.

Il senatore Volcic conclude auspicando che il gruppo di contatto sia allargato ai principali paesi balcanici, al fine di poter affrontare il problema del Kosovo con una più larga rappresentatività.

Il senatore BASINI critica l'atteggiamento dell'Occidente verso gli Stati dell'ex Jugoslavia, poichè il desiderio di contrastare in tutti i modi l'egemonia della Serbia ha impedito una coerente linea di condotta in ordine al rispetto dei confini preesistenti e del principio di autodeterminazione dei popoli. Se è vero che gli albanesi del Kosovo hanno diritto all'indipendenza, lo stesso diritto non può essere negato ai serbi della Bosnia, paese che è ridotto ormai a una finzione giuridica, poichè che le tre nazionalità che lo compongono non hanno alcuna voglia di convivere pacificamente.

Per effetto di tale politica dell'Occidente – e segnatamente degli Stati Uniti – la popolazione serba è stata ridotta ad occupare grosso modo il 30 per cento del territorio dell'ex Jugoslavia, pur rappresentando da sola più della metà della popolazione.

Il presidente BOCO fa presente che non è questa la sede per affrontare la questione del Kosovo nè tanto meno l'intera situazione della

regione balcanica, che peraltro dovrebbe essere oggetto di una seduta appositamente convocata in tempi brevi. Ricorda altresì che il *leader* degli albanesi del Kosovo, il professor Rugova, è stato lo scorso anno in visita al Senato e tornerà a Roma probabilmente nel prossimo mese di aprile.

Avverte poi che le Commissioni consultate hanno espresso parere favorevole.

Il sottosegretario SERRI sollecita l'approvazione del disegno di legge, precisando che per evidenti ragioni costituzionali è necessario che il Parlamento autorizzi la ratifica dell'accordo, benchè esso sia entrato in vigore immediatamente dopo la sottoscrizione, in base a una sua specifica clausola.

L'operazione Alba ha prodotto nel breve periodo gli effetti desiderati dai paesi che hanno partecipato alla Forza multinazionale di protezione. È ora necessario proseguire nel sostegno politico ed economico all'Albania, per stabilizzare una situazione che ha ancora elementi di precarietà.

Per quanto riguarda la crisi del Kosovo, l'Italia ha mantenuto una posizione equilibrata, che cerca di contemperare le legittime aspirazioni delle due parti; tuttavia è evidente che i Balcani non troveranno un equilibrio finchè la maggior parte dei paesi di quella regione non sarà associata all'Unione Europea.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**BILANCIO (5ª)**

GIOVEDÌ 26 MARZO 1998

**122ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Sales.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**MATERIE DI COMPETENZA****Convergenza italiana in vista dell'Unione monetaria europea**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento e rinvio)

(R050 001, C05ª, 0002ª)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore TAROLLI, sottolineando la necessità di comportamenti improntati ad un maggiore rigore nella gestione dei conti pubblici, osserva che il piano di stabilizzazione del debito, contenuto nel documento del Ministero del tesoro, dovrebbe costituire un formale impegno del Paese che consenta di completare il percorso di convergenza in tempi brevi. Alcuni interventi precedentemente svolti in Commissione sembrano presupporre che il risanamento dei conti pubblici abbia carattere di definitività, mentre a suo avviso i risultati raggiunti non derivano da azioni di riforma strutturali e durature, ma sono la conseguenza di interventi parziali – di cui spesso non si conoscono nemmeno gli effetti finanziari – e di un incremento delle entrate tributarie e contributive. Ricordando che è stata unanimemente evidenziata l'importanza dello strumento della concertazione, rileva che il comportamento adottato dal Governo, con l'adozione di misure che dovrebbero essere lasciate alla libera contrattazione, non sembra tenere conto della necessità di continuare la fase positiva di confronto tra le parti sociali; al riguardo, ricorda che il Fondo monetario internazionale, alla fine del 1997, consigliava di procedere

alla riduzione sull'orario lavorativo solo in presenza di contestuali riduzioni delle retribuzioni o di incrementati della produttività.

Per quanto riguarda la sostenibilità dei risultati conseguiti, sottolinea che la dinamica dei principali comparti di spesa pubblica registrata nell'ultimo biennio – aumento costante della spesa corrente, riduzione della spesa in conto capitale e dei trasferimenti complessivi alle imprese – non risulta coerente con l'esigenza di garantire una sostenuta crescita del PIL, unico elemento che potrebbe garantire una reale risposta al problema della disoccupazione e la sostenibilità del risanamento. Ricorda inoltre, che la Gran Bretagna ha realizzato un rilevante sviluppo competitivo attraverso la riduzione del prelievo fiscale e contemporaneamente delle spese pubbliche. Osserva, inoltre, che la riforma previdenziale, pur comportando un certo contenimento della dinamica tendenziale, non sembra essere sufficiente a stabilizzare la spesa ed è quindi necessario intervenire ulteriormente, al fine di ristabilire una equità intergenerazionale; nell'ambito della spesa assistenziale, peraltro, sussistono, a suo avviso, ampie aree su cui è possibile intervenire con una riduzione che non pregiudichi gli obiettivi di equità generali. In ordine al debito pubblico, pur riconoscendo che il rapporto della variabile rispetto al PIL risulta in costante diminuzione, evidenzia che la crescita dell'ammontare assoluto indica un risanamento ancora parziale. Sottolinea, infine, che la partecipazione dell'Italia al processo di unificazione monetaria, sembra derivare dalla necessità di evitare l'instabilità dei mercati finanziari che, come anche dimostrato dall'esperienza recente dei Paesi asiatici, sarebbe difficilmente controllabile.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle aree prescelte per i contratti d'area (n. 228)**

(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662: esame e conclusione)

(R139 b00, C05<sup>a</sup>, 0007<sup>o</sup>)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore VIVIANI illustra una proposta di parere favorevole, con osservazioni formulate anche sulla base di quanto emerso nella discussione che si è svolta in Commissione. Precisa che nella proposta si sottolinea l'esigenza che in futuro, superata la prima fase di avvio sperimentale dei contratti d'area, si realizzi un più rigoroso rispetto dei criteri e dei requisiti indicati dalla legge e dalla delibera del CIPE del 21 marzo 1997 per la individuazione delle aree interessate, privilegiando più nettamente quelle dislocate nei territori dell'Obiettivo 1 e il grado di iniziativa e l'entità degli investimenti da parte dei soggetti locali. Si ribadisce, inoltre, l'opportunità – già sancita da un ordine del giorno del Senato – di dar corso alla ridefinizione delle aree depresse, per tener conto della evoluzione della situazione economica territoriale, nonché della esigenza di diffondere ulteriormente l'utilizzazione dei contratti

d'area e dei patti territoriali anche come strumenti di efficace emersione del lavoro nero. Si auspica, infine, l'adozione di procedure semplificate sia per i contratti d'area che per i patti territoriali.

Il senatore AZZOLLINI, sottolineata l'utilità degli strumenti della programmazione negoziata, evidenzia il permanere di due gravi difficoltà concernenti la loro utilizzazione. In primo luogo, si registra un'estrema farraginosità delle procedure che dovrebbero essere semplificate, soprattutto attraverso l'utilizzazione di meccanismi automatici di incentivazione, così come si è fatto con la legge n.488 del 1992. In secondo luogo, appare evidente che con le proposte contenute nello schema di provvedimento in titolo potrà essere creato un numero limitato di posti di lavoro rispetto alle risorse stanziare: ciò indica la necessità di prevedere una finalizzazione più ampia degli strumenti della programmazione negoziata con l'obiettivo di migliorarne l'incidenza rispetto alla grave situazione occupazionale del Mezzogiorno.

Rileva, inoltre, una contraddizione nella proposta di parere illustrata dal relatore, in cui da un lato si richiede una più rigorosa delimitazione degli interventi all'interno delle aree di cui all'Obiettivo 1 e dall'altro si auspica una utilizzazione territorialmente più diffusa degli strumenti della programmazione negoziata. Per questi motivi, dichiara il proprio voto di astensione sulla suddetta proposta di parere.

Il senatore DE MARTINO, pur condividendo l'esigenza di ridefinire territorialmente le aree depresse, osserva che ciò potrà avvenire solo in attuazione di un complesso procedimento che dovrà tener conto anche dell'ampliamento territoriale dell'Unione Europea, così come evidenziato nel dibattito sull'Agenda 2000. Sottolinea quindi l'opportunità di approfondire le diverse finalità degli strumenti della programmazione negoziata prima di giungere ad eventuali proposte di unificazione e di sottolineare l'esigenza di reperire adeguate risorse finanziarie nel momento in cui si propongono nuove finalità e una maggiore diffusione della utilizzazione di tali strumenti.

Il senatore FIGURELLI ritiene che il richiamo ad un più rigoroso rispetto dei criteri indicati dalla legge contenuto nella proposta di parere dovrebbe essere di carattere generale e non riferito solo al futuro. È dell'avviso, inoltre, che l'invito al Governo a ridefinire territorialmente le aree depresse dovrebbe accompagnarsi ad una proposta sugli indici di riclassificazione da utilizzare per tale ridefinizione. Propone, infine, che il riferimento alla emersione del lavoro nero sia esteso anche alle imprese cosiddette sommerse, che sia espressamente citata l'esperienza positiva degli accordi di Manfredonia e Crotone e che l'esigenza di un maggiore impegno di carattere finanziario sia contenuta già nel prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria.

Il senatore TAROLLI concorda sulla richiesta di semplificazione delle procedure avanzata nella proposta illustrata dal relatore ed osserva che in essa dovrebbe essere precisato che si dovrebbe giungere alla indi-

viduazione di un'unica sede decisionale, al fine di facilitare il compito dei soggetti impegnati nella attuazione della programmazione negoziata.

Il senatore GRILLO concorda con la proposta di formulare parere favorevole sullo schema di provvedimento in titolo. Esprime, invece, talune perplessità sulle osservazioni proposte dal relatore: sarebbe stato opportuno, in particolare, chiedere un approfondimento sui criteri per la ripartizione delle risorse e sottolineare come nell'individuazione delle aree depresse sia necessario attenersi alle decisioni assunte in sede europea, senza attribuire alcuna discrezionalità politica nazionale in questo campo.

Il senatore CURTO ritiene che la formulazione della proposta di parere risenta di una visione statica della individuazione delle aree depresse e che in essa si dovrebbe invece anche tener conto delle preoccupazioni che emergono per la prevista fuoriuscita di molte aree dall'obiettivo 1. Esprime perplessità, inoltre, in ordine alla possibile utilizzazione degli strumenti della programmazione negoziata in funzione della emersione del lavoro nero.

Il sottosegretario SALES ricorda che per la definizione del primo elenco di interventi si è opportunamente tenuto conto della esperienza acquisita dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione costituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri. Precisa, tuttavia, che le aree non rientranti negli obiettivi europei non saranno in ogni caso destinatarie di risorse finanziarie, ma beneficeranno esclusivamente delle procedure previste per i contratti d'area. Ritiene che anche su tale aspetto sia comunque necessario riflettere per il futuro, allo scopo di evitare che l'adozione di meccanismi di flessibilità in aree sviluppate dia luogo a storture inaccettabili. Precisa che per l'anno in corso sono previsti interventi solo in aree appartenenti all'obiettivo 1.

Dopo aver sottolineato che i ritardi procedurali che sono stati segnalati con riferimento ai patti territoriali sono da addebitarsi alle complesse procedure preesistenti che sono però già state modificate, l'oratore fa presente che il Governo non esclude che, sulla base delle esigenze che si presenteranno, si possa decidere di incrementare le risorse finanziarie già preordinate.

Osserva quindi che i vari strumenti della programmazione negoziata rispondono a diverse finalità e che la loro possibile unificazione sarà valutata tenendo conto dei risultati ottenuti e delle esigenze che si prospetteranno. La loro funzione, dal punto di vista generale, non è però soltanto quella di fornire incentivazioni finanziarie – per le quali esistono anche altri strumenti utilizzabili – ma, soprattutto quella di favorire la creazione di un contesto ambientale idoneo ad attrarre investimenti produttivi.

Il relatore VIVIANI dichiara di accogliere i suggerimenti emersi nel corso della discussione concernenti il carattere complesso della ridefinizione delle aree depresse, anche in rapporto al negoziato in corso in

sede europea, l'esigenza di prevedere più rilevanti stanziamenti di risorse finanziarie, di riferire la proposta di parere anche alla emersione di imprese sommerse e di precisare che la unificazione dei diversi strumenti della programmazione negoziata deve considerarsi come una tendenza riferita soprattutto al tipo di procedure da adottare.

Il presidente MORANDO pone ai voti la proposta di parere per parti separate.

La Commissione approva quindi a maggioranza la proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in titolo. Successivamente, vengono approvate, sempre a maggioranza, le osservazioni contenute nel medesimo schema di parere, nonché il parere nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**FINANZE E TESORO (6ª)**

GIOVEDÌ 26 MARZO 1998

**130ª Seduta***Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo concernente la fissazione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche (n. 225)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C06ª, 0013ª)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Interviene per la replica il sottosegretario VIGEVANI, il quale riconosce che la discussione sul «riccometro» è stata caratterizzata da una certa confusione, forse ingenerata anche delle divergenze emerse in ambito governativo, ma anche soprattutto dal fatto che è mancato fino adesso un approfondito dibattito sul complesso del sistema di protezione sociale da adottare per il futuro. Finora infatti la discussione si è limitata prevalentemente alla riforma del sistema previdenziale, mentre è rimasta ai margini la questione della quantità, della qualità e dei costi che dovranno avere le prestazioni sociali erogate.

Sullo sfondo c'è la considerazione che mentre le risorse complessive impegnate sono in linea con gli altri paesi europei, la qualità delle prestazioni è in molti casi insufficiente.

La finalità principale dello schema di decreto è quello di individuare uno strumento che consenta agli enti erogatori di selezionare l'offerta delle prestazioni in relazione alle condizioni reddituali e patrimoniali dei contribuenti.

Si tratta, in altre parole, di avviare in via sperimentale un sistema che preveda, in casi determinati, il concorso dei contribuenti per sostenere i costi delle prestazioni erogate, ovvero di escludere tale concorso. Emerge quindi in tutta la sua rilevanza il problema di «misurare» adeguatamente la ricchezza e quindi la necessità di valutare la condizione patrimoniale complessiva di ogni contribuente, intesa in senso atecnico, quale indicatore sufficientemente valido del diritto o meno alle prestazioni.

Passando ad esaminare le questioni di maggior rilievo emerse nel corso della discussione, il Sottosegretario concorda sulla necessità di omogeneizzare i criteri per definire l'indicatore della situazione economica su tutto il territorio nazionale e conferire al contempo piena autonomia agli enti erogatori di definire le soglie di reddito ritenute più adeguate.

Tale esigenza risponde alla necessità sia di evitare sperequazioni, che di tenere in debito conto le specificità funzionali degli enti erogatori (le università calibrano l'Ise sulle borse di studio, i comuni, invece, sui servizi socio-assistenziali).

Il Sottosegretario chiarisce, inoltre, che saranno escluse dall'applicazione del «riccometro» le prestazioni previdenziali e che non rientra nell'orientamento del Governo prevedere l'applicazione dello stesso strumento per la definizione delle tariffe per i servizi di pubblica utilità.

Per quanto riguarda, invece, la definizione complessiva della situazione economica, il Governo ha valutato l'opportunità di dare il giusto peso alla componente reddituale e a quella patrimoniale, sia immobiliare che mobiliare.

In questa ottica, non appare condivisibile l'insistenza sulla esclusione della prima casa dal computo complessivo del patrimonio immobiliare: se si accedesse a tale ipotesi, infatti, si dovrebbe dare più valore alla componente reddituale e a quella patrimoniale mobiliare, con la conseguenza di riaprire i contrasti sulla opportunità o meno di calibrare la componente reddituale a seconda del reddito da lavoro dipendente o di quello da lavoro autonomo.

In merito infine alla possibile utilizzazione a fini fiscali dei dati dichiarati con l'autocertificazione, fa presente che non esiste alcuna finalità occulta da parte del Ministero delle finanze, tenuto conto, tra l'altro, che tutta la materia del «riccometro» investe la competenza primaria di altri Ministeri (sanità, lavoro e previdenza sociale, affari sociali). Va però chiarito che non si può escludere *a priori* che l'emergere di dati falsi e infedeli a seguito dei controlli effettuati dagli enti erogatori non sia poi seguito da ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti in campo fiscale.

Conclude, ribadendo la piena validità dell'indicatore della situazione economica (ISE) ai fini di una revisione completa e organica dei meccanismi di protezione sociale, con la finalità di renderli più equi e più selettivi e, allo stesso tempo, estendendone la operatività alle fasce di nuove povertà.

Interviene il relatore PASQUINI il quale, integrando l'illustrazione dello schema di parere già svolta, prende atto della dichiarazione del rappresentante del Governo sulla non applicazione del «riccometro» nel settore delle tariffe dei servizi di pubblica utilità. Preannuncia, tuttavia, una modifica allo schema di parere, finalizzata ad impegnare specificamente il Governo, laddove volesse procedere nel senso precedentemente indicato in materia di tariffe delle *public utilities*, a presentare in Parlamento uno specifico provvedimento.

Il Presidente ANGIUS, in ragione dell'imminente inizio dei lavori della seduta antimeridiana dell'Assemblea, sospende la seduta, che riprenderà nel pomeriggio, dopo la seduta del Comitato paritetico sul federalismo fiscale, presumibilmente alle ore 15.30.

*La seduta sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 15,40.*

Interviene il senatore PEDRIZZI, il quale formula un giudizio drastico sui contenuti dello schema di decreto in esame, giudicando estremamente grave l'orientamento del Governo a porre in essere uno strumento che, nella sostanza, esclude dalla fruizione di prestazioni sociali ed assistenziali i contribuenti che partecipano in maniera più rilevante alle spese pubbliche, in ragione del carattere progressivo del sistema tributario. Il giudizio negativo sulla finalità dello strumento si rafforza ancor di più nell'esaminare i contenuti e le modalità applicative del cosiddetto «riccometro». Nonostante il dibattito parlamentare e l'intervento del rappresentante del Governo, rimane ancora del tutto vaga l'individuazione degli ambiti di applicazione di tale strumento e le conseguenze che esso avrà sui contribuenti, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione alla spesa sanitaria. Le preoccupazioni e le perplessità si accrescono ancora di più se si valuta l'ipotesi prospettata dal relatore di applicare il meccanismo del «riccometro» anche per le tariffe dei servizi di pubblica utilità: tale strada sembra contraddire pienamente l'orizzonte della privatizzazione e della liberalizzazione di tali comparti.

Per quanto riguarda invece la valutazione della situazione economica, va affermato con forza il principio di valutare in maniera analoga tutti i redditi, senza reintrodurre una differenziazione tra reddito di lavoro autonomo e reddito di lavoro dipendente, che risulterebbe ancor di più penalizzante per i ceti medi. La sua parte politica giudica inoltre molto negativamente l'introduzione di ulteriori adempimenti a carico dei contribuenti, lasciati oltretutto in balia di nuovi organismi di controllo che possono compiere verifiche «anche in deroga alla disciplina vigente» presso gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. A parte il giudizio sull'inefficacia di tali controlli, appare del tutto legittimo porre la questione della tutela della *privacy* e del trattamento dei dati personali. Un discorso a parte merita la facoltà concessa agli enti erogatori di inserire o meno nell'indicatore della situazione economica i cespiti patrimoniali: appare di tutta evidenza la necessità di dettare criteri univoci per la adozione o meno del patrimonio quale addendo della situazione economica complessiva per evitare prevedibili sperequazioni. Conclude,

preannunciando il voto contrario della sua parte politica sullo schema di parere presentato dal relatore.

Il senatore D'ALÌ sottolinea che lo schema di parere presentato dal relatore non contiene alcune delle indicazioni emerse nel dibattito, finalizzate a rendere meno rischioso e pericoloso lo strumento del «riccometro» nei confronti dei contribuenti. Bene ha fatto la Camera dei deputati a chiarire l'esclusione delle prestazioni sanitarie dall'ambito di applicazione, così come ad indicare l'adozione da parte degli enti erogatori di scaglioni di reddito e non di soglie fisse. Rimane impregiudicata la questione di capire quali saranno le conseguenze, anche economiche, a carico dei contribuenti che risulteranno esclusi dall'erogazione delle prestazioni sociali. Ribadisce la validità della proposta della sua parte politica di rendere noti a tutti i contribuenti i costi e le tariffe delle prestazioni sociali erogate, nonché quella di rendere maggiormente deducibile la spesa per l'assicurazione e l'assistenza sanitaria integrative. Il giudizio negativo sullo schema di decreto è rafforzato anche dall'aver insistito il relatore a far riferimento alla possibile applicazione del «riccometro» per la determinazione delle tariffe di pubblica utilità. In ultima analisi, lo schema di decreto sembra superare i limiti di materia e di contenuto segnati nella delega e sottovaluta l'impatto dell'Ise sulla pubblica Amministrazione e sui contribuenti. Ritene così di aver motivato il voto contrario sullo schema di parere presentato dal relatore.

Il presidente ANGIUS ricorda che il senatore Rossi ha presentato uno schema di parere alternativo. Fa poi presente che il senatore Albertini, impossibilitato ad intervenire alla seduta, gli ha fatto pervenire alcune considerazioni ed osservazioni sullo schema di parere del relatore, che tuttavia non è possibile riportare, per ovvi motivi, nel resoconto sommario.

Il senatore ROSSI, rinviando a quanto già esposto in sede di discussione generale, rinuncia ad illustrare lo schema di parere da lui presentato.

Dopo gli interventi dei senatori PEDRIZZI e D'ALÌ, il relatore PASQUINI ribadisce l'orientamento a non modificare ulteriormente lo schema di parere presentato.

Posto ai voti, viene quindi approvato, a maggioranza, lo schema di parere favorevole con osservazioni, presentato dal relatore Pasquini, intendendosi conseguentemente precluso lo schema di parere contrario presentato dal senatore Rossi.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 26 MARZO 1998

**185<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE****Proposta di sopralluogo nella Repubblica Federale tedesca**

(Seguito e conclusione dell'esame)

(A007 000, C07<sup>a</sup>, 0067<sup>o</sup>)

Riprende l'esame della proposta di sopralluogo in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 17 marzo scorso.

Il presidente OSSICINI propone che durante il sopralluogo – per il quale è già stata concordata con l'omologa Commissione del Bundestag la data della prima settimana di maggio – la delegazione della Commissione incontri il Ministro federale per la formazione, la scienza e la tecnologia, la Conferenza permanente dei ministri dell'istruzione dei Laender e la Conferenza permanente dei rettori a Bonn; successivamente, a Colonia, potrebbe visitare l'Istituto italiano di cultura e le scuole italiane, nonchè quelle scuole tedesche ove si insegna l'italiano. Circa il numero dei componenti della delegazione, si riserva di interpellare il Presidente del Senato.

La Commissione approva la proposta del PRESIDENTE, il quale avverte che la trasmetterà al Presidente del Senato per la necessaria autorizzazione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2881) Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli

**(132) MANIERI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti**

**(179) MARCHETTI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive**

**(1116) COSTA ed altri: Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori**

**(1437) NAPOLI Bruno: Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado**

**(2265) SERVELLO ed altri: Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali**

**(2315) SERENA: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica**

**- e della petizione n. 129 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione del Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 marzo scorso.

Il senatore LORENZI, ad integrazione dell'intervento pronunciato in una precedente seduta, lancia un appello affinché la Commissione si faccia carico delle aspettative suscitate dal progetto di riforma nel mondo dell'istruzione artistica e musicale, rispetto alle quali la maggioranza mantiene un atteggiamento elusivo, e dia risposta all'interrogativo pressante circa il problema della salvezza del patrimonio dei conservatori. Tali istituzioni si pongono su uno spartiacque tra istruzione dell'obbligo e istruzione universitaria, dovendo per questo assolvere contestualmente a due distinte funzioni, quella professionalizzante propria del ciclo di studi superiori e quella di formazione e conseguimento di una laurea, secondo l'esperienza comune alla massima parte dei Paesi europei. È naturale che la compresenza di questi profili distinti sia emersa e abbia prodotto tensioni: tuttavia non è più procrastinabile l'esigenza di salvaguardia del patrimonio dei conservatori e del loro pieno inserimento nello scenario europeo, tramite il riconoscimento del valore di laurea del diploma che essi rilasciano.

Il senatore BEVILACQUA rinuncia al proprio intervento per consentire un più rapido andamento della discussione generale, riservandosi di fornire più analitiche valutazioni nella sede di Comitato ristretto, ove ne fosse deliberata la costituzione.

Il senatore BRIGNONE sottolinea come la costituzione di un Comitato ristretto sia necessaria, non solo per un esame più approfondito del disegno di legge in discussione, ma anche per condurre una attenta ricognizione sullo stato attuale delle accademie e dei conservatori, che si configurano come istituzioni tra loro significativamente diverse. Infatti nei conservatori il livello della formazione impartita è sottoposta a verifiche in qualche misura obiettive e periodiche, pur se assumenti una loro peculiarità rispetto a quelle tradizionali di rango universitario. Diversamente, tale tipo di valutazione è assai più ardua nelle accademie, così come più sfuggente pare essere l'incidenza dei grandi nomi dell'arte sul piano didattico concreto. Inoltre le accademie sono connotate al loro interno da una situazione «sociale» spesso avulsa da una dimensione culturale necessaria perchè possa configurarsi uno *status* universitario. Pertanto, il Comitato ristretto dovrebbe condurre una indagine accurata, prestando attenzione alla diversità sopra accennata tra i due tipi di istituzioni di formazione artistica.

Conclusa la discussione generale il senatore ASCIUTTI illustra il seguente ordine del giorno:

«La 7<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2881 e dei disegni di legge connessi,

viste le norme innovative proposte in merito all'autonomia ed alla costituzione degli organi di governo di queste istituzioni, in quanto specifiche articolazioni interne degli ISDA,

considerato che il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento comporta necessariamente una fase di transizione,

impegna il Governo:

1) a sospendere l'emanazione di provvedimenti riguardanti il conferimento di incarichi di direzione, prorogando l'incarico agli attuali direttori, fino all'approvazione ed entrata in vigore della legge di riforma;

2) ad escludere dallo schema di decreto legislativo attuativo dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, l'articolo 13 riferito alle Accademie, ai Conservatori di musica ed agli ISDA».

0/2881-132-179-1116-1437-2265-2315/1/7      ASCIUTTI, MARRI, BEVILACQUA, TONIOLLI, LORENZI

Il relatore LOMBARDI SATRIANI ringrazia i colleghi per i loro interventi, tutti egualmente sensibili alle preoccupazioni del mondo dei conservatori e delle accademie. Tutte le forze politiche, così di maggioranza come di opposizione, convengono sull'esigenza di una regolamentazione adeguata di tale fondamentale settore. Rimane peraltro da respingere un demagogico approccio che tende ad attribuire una volontà

dilatatoria e mortificatrice a chi si faccia portatore dell'istanza di perfezionare il testo licenziato dalla VII Commissione della Camera dei deputati e desidera svolgere audizioni, nelle quali i soggetti dell'istruzione artistica e musicale interessati possano esporre i propri convincimenti. Ribadisce da ultimo la volontà di procedere il più speditamente possibile, scansando manichee differenziazioni tra sostenitori e denigratori di un progetto di riforma che nessuno – sottolinea – vuole affossare nè, al contempo, meccanicamente recepire senza tener conto delle opinioni che saranno manifestate nelle future audizioni. A tal fine sollecita la costituzione di un Comitato ristretto, quale strumento più idoneo per migliorare, ancora una volta in tempi rapidi, l'anzidetto disegno di legge in esame.

Riguardo all'ordine del giorno presentato, si rimette al Governo, con l'auspicio peraltro che l'impegno riformatore profuso dal Parlamento non sia vanificato da iniziative governative.

Il sottosegretario GUERZONI replica osservando che il Governo si trova, da una parte, vincolato a un patto di lealtà nei confronti dell'ampio consenso espresso dalla Camera dei deputati sul testo ora in esame; dall'altra, tenuto a rispettare il principio di pari dignità delle Camere e la sovranità del Senato. Ciò premesso, intende assicurare tutte le forze politiche circa l'impegno del Governo a concorrere costruttivamente ai lavori dell'eventuale Comitato ristretto e condivide l'auspicio del relatore per un rapido svolgimento dei lavori. È comune a Governo e forze politiche, del resto, la sensibilità circa l'esigenza di qualificare ulteriormente la formazione nel campo musicale e artistico.

Quanto all'ordine del giorno, il Governo si impegna senz'altro a non compiere atti, nel contesto dei diversi processi riformatori attualmente in corso, confliggenti con le linee del disegno di legge in esame; peraltro – rispondendo ad un puntuale quesito del senatore BEVILACQUA – avverte di non disporre di informazioni sufficienti per assumere un impegno sulle questioni specificamente menzionate.

Dopo che il senatore ASCIUTTI si è dichiarato disponibile ad un rinvio dell'esame dell'ordine del giorno, la Commissione delibera la costituzione del Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

##### **(3117) *Interventi finanziari per l'università e la ricerca***

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri, nella quale la senatrice Pagano aveva svolto la relazione.

Dopo che il PRESIDENTE ha proposto di fissare a martedì prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti, si apre il dibattito.

Il senatore CAMPUS, esaminando analiticamente le disposizioni dell'articolo 1, invero di non agevole lettura, esprime apprezzamento per l'incremento delle borse connesse al dottorato di ricerca (lettera *a*) del comma 1), auspicato da tempo. Dichiaro quindi di poter comprendere anche l'utilità dello stanziamento di cui alla lettera *b*), destinato alle attività di valutazione dei progetti di ricerca; esprime invece perplessità per la cifra di 2,8 miliardi assegnata agli istituti scientifici speciali (lettera *c*), che gli pare del tutto inadeguata. Prende quindi atto della destinazione al Ministero del fondo di cui alla lettera *d*), mentre concorda pienamente con il rifinanziamento del progetto *Large Binocular Telescope* previsto alla lettera *e*). Giudica insufficienti gli stanziamenti per il Fondo speciale per la ricerca applicata (lettera *f*)), di cui sottolinea l'importanza, e invita il Governo a chiarire il significato dello stanziamento contenuto nella lettera *g*), in rapporto all'ammontare originario dei finanziamenti per i progetti universitari di rilevante interesse nazionale. Infine osserva che l'ampliamento a tutto il territorio nazionale della possibilità di applicare le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 449 del 1997 implica il pericolo che tali agevolazioni, non concentrandosi nelle aree deboli del territorio nazionale, risultino dappertutto insufficienti.

Il senatore MONTICONE esprime apprezzamento per la relazione e formula due raccomandazioni: in primo luogo di indirizzare per quanto possibile i fondi alle reali attività di ricerca, limitando al massimo il finanziamento a consulenze e organismi ministeriali; poi di coordinare la struttura dei finanziamenti con lo schema di decreto legislativo, attualmente all'esame del Parlamento, di riordino del comparto della ricerca. Conclude manifestando pieno consenso per l'aumento alle borse di dottorato.

Il senatore MASULLO pone alcuni quesiti, esprimendo in primo luogo perplessità circa le prebende agli esperti, su cui chiede informazioni. Invita poi il Governo a fornire chiarimenti sui criteri adottati nella selezione dei progetti di ricerca presentati dalle università, 133 dei quali non hanno ricevuto alcun finanziamento, benchè di qualità eccellente a detta dello stesso Ministero. Inoltre, pur condividendo in linea di principio lo sfavore per la distribuzione dei fondi «a pioggia», osserva che notevoli cifre sono state assegnate a proposte che, in realtà, non sembrano consistere in altro che nell'assemblaggio di tanti progetti particolari. Invita conclusivamente il Governo a chiarire principi ispiratori e modalità applicative seguiti.

Il senatore LORENZI concorda in parte con il senatore Masullo, rilevando tuttavia come vi siano temi di ricerca sui quali i senatori sarebbero pienamente in grado di esprimere una valutazione. Si sofferma quindi sulla norma recante le agevolazioni alle imprese, sulla cui adeguatezza esprime perplessità.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI invita ad una riflessione circa il nuovo metodo adottato per finanziare la ricerca universitaria, che ha

suscitato in tutte le università forti proteste nei più diversi ambiti disciplinari. In relazione a ciò, giudica opinabile il presupposto su cui sembra fondarsi il nuovo sistema, per cui saprebbero decidere meglio le persone investite di tale funzione dal ministro, piuttosto che quelle liberamente elette. Inoltre, se può condividersi l'ostilità per il criterio di distribuzione dei fondi «a pioggia», ciò non può comportare il ritorno ad una inaccettabile discriminazione fra aree da promuovere e aree da bloccare. Si attende quindi dal Governo risposte esaurienti e persuasive, rilevando infine che l'applicazione dei criteri seguiti quest'anno ha comportato l'assegnazione di più fondi a chi già ne aveva in abbondanza e viceversa, secondo una logica che certo appare poco consona ad un Governo di sinistra.

Il sottosegretario GUERZONI ricorda di avere trasmesso alla Commissione, nello scorso febbraio, la documentazione analitica concernente i criteri seguiti nella ripartizione dei fondi.

Dopo che il senatore CAMPUS ha chiesto di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti alla conclusione delle repliche, il PRESIDENTE propone di fissarlo a mercoledì 1 aprile alle ore 12 e la Commissione approva.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 26 MARZO 1998

**176ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
BESSO CORDERO*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.**La seduta inizia alle ore 15,30.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, C08ª, 0019º)

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Baldini ha chiesto, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento, l'attivazione dell'impianto audiovisivo in relazione alla discussione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 3053 e 3075. Pertanto, limitatamente alla trattazione dei predetti provvedimenti, sarà assicurata la pubblicità dei lavori.

La Commissione prende atto.

**IN SEDE DELIBERANTE****(3053) Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.a.****(3075) CASTELLI. - Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione generale congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore BOSI, ritenuto che il servizio pubblico radiotelevisivo possa essere affidato anche a soggetti privati, pur nel rispetto di regole predeterminate, ritiene che la soluzione migliore del problema sia quella di procedere subito all'abrogazione dell'articolo 24 della legge Mammì (e conseguentemente vanificare l'articolo 14 della convenzione fra lo

Stato e la RAI) e nel contempo prorogare il servizio di Radio radicale fino all'approvazione di una legge di riforma di tutto il sistema e alla definizione del nuovo piano delle frequenze. Ne consegue che il Governo dovrebbe comunque ritirare il disegno di legge in esame.

Il senatore MANIS osserva che il disegno di legge governativo sembra voler semplicemente eliminare ogni forma di concorrenza da parte di Radio radicale, disponendo che il servizio non possa essere offerto da organi di partito o movimenti politici. Con ciò si ignora che Radio radicale ha fin qui svolto un'attività meritevole, lodata da tutti, colmando un vuoto lasciato aperto proprio dalla RAI, che non ha mai dato attuazione all'articolo 24 della legge Mammi. D'altra parte la perdurante logica lottizzatoria all'interno della concessionaria pubblica rende preferibile evitare che la trasmissione delle sedute parlamentari sia offerta proprio dalla RAI. Certo, non sarebbe un buon servizio per la democrazia neppure cristallizzare la situazione in eterno lasciando che Radio radicale continui senza limiti di tempo ad avere l'esclusiva. La soluzione preferibile appare allora quella di rivedere completamente il disegno di legge governativo affinché si addivenga ad una gara dalla quale sia esclusa la RAI e nel contempo prorogare la concessione al Centro di produzione S.p.a. fino alla conclusione della gara stessa.

Il senatore RAGNO, dopo aver ripercorso la storia del servizio offerto da Radio radicale e le inadempienze nelle quali in questa materia la RAI è sempre incorsa, non comprende come nel settore radiofonico si possa permettere alla RAI di occupare nuove frequenze prima che venga definito il nuovo piano di assegnazione delle stesse. La soluzione preferibile è invece quella di rinviare la definizione del problema alla sua sede più propria che è quella offerta dal disegno di legge n. 1138 e, poiché ciò richiederebbe tempi lunghi, prorogare per un congruo periodo la concessione al Centro di produzione S.p.a. abrogando subito, comunque, l'articolo 24 della legge Mammi.

Il presidente BESSO CORDERO dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 26 MARZO 1998

**156<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CORTIANA

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(R030 000, C09<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Il presidente CORTIANA, constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**INDUSTRIA (10ª)**

GIOVEDÌ 26 MARZO 1998

**136ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
CAPONI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI e per le finanze CASTELLANI.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(377) PAPPALARDO ed altri.** *Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo*

**(391) MICELE ed altri.** *Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche*

**(435) WILDE e CECCATO.** *Disciplina per il rilancio del turismo*

**(1112) COSTA ed altri.** *Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo*

**(1655) GAMBINI ed altri.** *Riforma della legislazione nazionale del turismo*

**(1882) POLIDORO ed altri.** *Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo*

**(1973) DE LUCA Athos.** *Carta dei diritti del turista*

**(2090) DEMASI ed altri.** *Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici*

**(2143) LAURO ed altri.** *Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a sostegno dei servizi turistici*

**(2198) TURINI ed altri.** *Legge quadro sul turismo*

**(2932) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.** *Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 26 febbraio, dopo che si era chiusa la discussione generale.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1, riferiti al testo unificato elaborato dal comitato ristretto.

Il senatore NAVA illustra gli emendamenti 1.32, 1.33, 1.6, 1.7, 1.34, 1.35, 1.10, 1.11, 1.36 e 1.13.

Il senatore TRAVAGLIA illustra gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.27, 1.28, 1.29 e 1.30.

Il senatore MUNGARI illustra l'emendamento 1.31, teso a una migliore formulazione testuale, lasciando immutato il senso della norma.

Il senatore TURINI illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Il senatore WILDE dà per illustrati gli emendamenti 1.19 e 1.18.

Il senatore MUNGARI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 1.37, cui aggiungono firma i senatori COLLINO, DEMASI, PONTONE e TURINI.

Il relatore GAMBINI dà per illustrati gli emendamenti 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17; presenta ed illustra gli emendamenti 1.100 e 1.101.

L'emendamento 1.20 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Sull'emendamento 1.100 del relatore si apre un breve dibattito in cui intervengono la senatrice FIORILLO e i senatori TRAVAGLIA, WILDE e TURINI, (che chiedono l'eliminazione del riferimento alle aree depresse); il senatore MUNGARI (che chiede, invece, il mantenimento di tale riferimento, con l'aggiunta della dizione «a vocazione turistica», nonchè con una migliore formulazione del concetto della valorizzazione delle persone e delle relazioni umane); il senatore NAVA (che esprime apprezzamento per la riformulazione del relatore, ma insiste per l'inserimento del riferimento alle articolazioni istituzionali della Repubblica, oltre che per il mantenimento di quello alle aree depresse); il senatore TRAVAGLIA (che insiste per la formulazione contenuta nell'emendamento 1.23 - a sua firma - e sul riferimento alle «aree depresse turisticamente qualificate» in esso contenuto).

Il relatore GAMBINI, accogliendo parte dei suggerimenti emersi dal dibattito, riformula l'emendamento 1.100 in un nuovo testo.

Interviene, quindi, il senatore NAVA, il quale, con riguardo all'emendamento 1.101 del relatore, insiste perchè sia inserito il riferimento al profilo religioso, come previsto dal suo emendamento 1.6.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore GAMBINI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.21, 1.32, 1.22, 1.23, 1.24, 1.7, 1.2, 1.27, 1.28, 1.18, 1.35, 1.10, 1.11, 1.29, 1.30, 1.3, 1.13; esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.36, 1.37 e 1.34; invita al ritiro degli emendamenti 1.1, 1.6, 1.19, nonchè degli emendamenti 1.33 e 1.31, da lui sostanzialmente accolti nell'emendamento 1.100, integralmente sostitutivo del comma 1.

Il sottosegretario CARPI si adegua ai pareri espressi dal relatore, salvo che per l'emendamento 1.32, sul quale esprime parere favorevole, e per gli emendamenti 1.35 e 1.3 sui quali si rimette alla Commissione; il parere del Governo è altresì favorevole sull'emendamento 1.100 del relatore, mentre sull'emendamento 1.101 si rimette alla Commissione.

Si passa alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

L'emendamento 1.21, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

L'emendamento 1.100 (nuovo testo) è accolto, risultandone conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.32, 1.22, 1.33, 1.23, 1.31, 1.14 e 1.15.

Dato il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente CAPONI rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO  
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI  
LEGGE NN. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090,  
2143, 2198 E 2932**

**Art. 1.**

*Al comma 1, premettere il seguente periodo:*

«La ricchezza turistica si esprime fundamentalmente nell'offerta di clima, ambiente naturale, beni culturali (articolati in musei, biblioteche, monumenti civili e religiosi, testimonianze urbane), teatri e gastronomia, nel quadro di una ricettività adeguata, sostenuta da una diffusa cultura dell'ospitalità».

**1.21**

TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Repubblica riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico, per la crescita culturale e sociale del Paese, in particolare per l'attuazione delle politiche di sostegno a favore delle aree depresse e ne riconosce la funzione per la valorizzazione delle persone e delle relazioni umane nel contesto dell'ospitalità e dell'accoglienza».

**1.100**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Repubblica, in tutte le sue articolazioni istituzionali, riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico, per la crescita culturale e sociale del Paese, anche per l'attuazione delle politiche di sostegno a favore delle aree depresse e ne riconosce la funzione per la valorizzazione delle persone e delle relazioni umane nel contesto dell'ospitalità e dell'accoglienza».

**1.100** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «La Repubblica» aggiungere le altre: «in tutte le sue articolazioni istituzionali».*

**1.32**

NAVA, TRAVAGLIA

*Al comma 1, dopo la parola: «turismo» inserire le parole: «, come realtà di dominante significato internazionale.».*

**1.22**

TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

*Al comma 1, dopo le parole: «ruolo strategico fondamentale» aggiungere le altre: «per la valorizzazione della persona e delle relazioni umane nel contesto dell'ospitalità e dell'accoglienza».*

**1.33**

NAVA, TRAVAGLIA

*Al comma 1, dopo la parola: «fondamentale» sostituire le parole successive con le seguenti: «per lo sviluppo economico, generato dall'armoniosa valorizzazione dell'offerta, atto a favorire la crescita culturale e sociale del Paese e a stimolare le aree depresse turisticamente qualificate».*

**1.23**

TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

*Al comma 1, sostituire dalle parole: «per la crescita» fino alla fine del comma con le seguenti parole: «per lo sviluppo economico, atto a favorire la crescita culturale e sociale del Paese e, in particolare, l'attuazione delle politiche di sostegno a favore delle aree depresse a vocazione turistica».*

**1.31**

MUNGARI, TRAVAGLIA

*Al comma 1, dopo le parole: «per la crescita» aggiungere la seguente: «civile».*

**1.14**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «per lo sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «nel contesto europeo».*

**1.15**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La presente legge ha lo scopo di definire gli organi, le procedure, gli strumenti della politica turistica nazionale con la ripartizione razionale dei compiti della promozione e sviluppo delle attività turistiche in attuazione agli articoli 117 e 118 della Costituzione a seguito del referendum abrogativo del Ministero del Turismo».

**1.1** DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, TRAVAGLIA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La presente legge ha lo scopo di definire i principi fondamentali in materia di turismo, gli organi, le procedure, gli strumenti della politica turistica in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Tale definizione è volta a garantire nel contesto europeo l'equilibrato sviluppo della attività turistiche nazionali e di quelle connesse, considerato la rilevanza delle stesse sotto il profilo sociale culturale, economico ed occupazionale».

**1.101** IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «sotto il profilo» aggiungere le altre: «culturale, religioso».*

**1.6** NAVA

*Al comma 3, sopprimere le parole: «e la salvaguardia» e dopo la parola: «culturali» aggiungere le seguenti: «ai fini della loro mirata e responsabile valorizzazione economica».*

**1.24** TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

*Al comma 3, dopo la parola: «salvaguardia», aggiungere le seguenti: «e la valorizzazione».*

**1.16** IL RELATORE

*Al comma 3, dopo le parole: «delle risorse ambientali» aggiungere: «delle culture e delle tradizioni».*

**1.19** WILDE, LAGO

*Al comma 4, dopo le parole: «riconosce il ruolo dei comuni a» aggiungere le altre: «realizzare compiutamente la loro».*

**1.7**

NAVA

*Al comma 4, dopo le parole: «vocazione turistica» aggiungere le seguenti: «e ad economia prevalentemente turistica».*

**1.2**

DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, TRAVAGLIA

*Al comma 4, dopo le parole: «interventi finalizzati.» aggiungere le seguenti: «Il riconoscimento del ruolo è subordinato al rispetto di parametri obiettivi stabiliti di concerto fra le Associazioni di categoria ed una rappresentanza delle sovrintendenze alle Bella Arti e delle Pro Loco. Condizione pregiudiziale per il riconoscimento è la certificazione, ad opera di accreditati istituti privati, della qualifica di comune pulito e non deturpato, nel rispetto dell'articolo 639 del codice penale, e di comune esente da vendite ambulanti di prodotti difformi dalla natura artistica del luogo».*

**1.27**

TRAVAGLIA

*Al comma 5, sostituire la parola: «turistiche» con le seguenti: «turistico-alberghiere e ricettive».*

**1.28**

TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

*Al comma 5, dopo le parole: «media impresa» aggiungere le altre: «anche in coerenza al principio di conservazione e tutela del patrimonio turistico-ricettivo esistente in quanto rispondente a finalità di pubblico interesse e di utilità sociale».*

**1.37**

SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI, COLLINO, DEMASI, PONTONE, TURINI

*Al comma 6, sostituire la parola: «vacanza» con la seguente: «turismo».*

**1.34**

NAVA, TRAVAGLIA

*Al comma 6, dopo le parole: «accesso alla vacanza» aggiungere le altre: «ed allo sviluppo culturale».*

**1.18**

WILDE, LAGO

*Al comma 6, dopo le parole: «ai giovani» aggiungere le altre: «agli studenti».*

**1.35**

NAVA, TRAVAGLIA

*Al comma 6, dopo le parole: «motorie e sensoriali» aggiungere le seguenti: «e valorizza nelle politiche dell'ospitalità il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse espressioni culturali, imprenditoriali e associative».*

**1.17**

IL RELATORE

*Al comma 7, prima delle parole: «La tutela del turista» aggiungere le altre: «L'accoglienza, l'ospitalità e».*

**1.10**

NAVA

*Al comma 7, dopo le parole: «La tutela del turista» aggiungere le altre: «e il rispetto della sua dignità costituiscono».*

**1.11**

NAVA

*Al comma 7, sostituire le parole da: «primaria» a «privata» comprese, con le seguenti: «un elemento fondamentale di stimolo economico».*

**1.29**

TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

*Al comma 7, dopo la parola: «formativi» inserire le seguenti: «, elaborati di concerto con le categorie imprenditoriali interessate,».*

**1.30**

TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

*Al comma 8, sostituire le parole: «prodotto turistico» con le altre: «offerta turistica».*

**1.36**

NAVA, TRAVAGLIA

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Per attuare i princìpi contenuti nell'articolo 1 della presente legge, lo Stato provvede:

a) alla predisposizione delle risorse finanziarie idonee a supportare i programmi regionali per l'attuazione del piano turistico nazionale di cui al successivo articolo 2;

b) al coordinamento dell'attività legislativa delle regioni in materia di turismo».

**1.3**

DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, TRAVAGLIA

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Lo stato e le regioni riconoscono l'insostituibile attività delle Associazioni Pro-Loco per la promozione e il sostegno delle iniziative e delle attività turistiche affidando all'UNPLI (Unione nazionale delle Pro-Loco d'Italia) i compiti di coordinamento, di qualificazione e di controllo delle stesse associazioni attive nel territorio».

**1.13**

NAVA

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. «La presente legge non si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie nelle quali le regioni e province dette hanno competenza primaria».

**1.20**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 26 MARZO 1998

**209<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*  
*SORIERO*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3095) Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 24 marzo 1998.

Il senatore MANZI, dopo aver ricordato che il decreto legislativo n. 29 del 1993 prevede l'introduzione obbligatoria di dispositivi marca-tempo per la rilevazione oggettiva delle presenze dei pubblici dipendenti, segnala l'opportunità di inserire, nell'ambito del disegno di legge in esame, specifiche disposizioni in ordine alle modalità del controllo dell'orario per coloro che riterranno di avvalersi del telelavoro. Al riguardo, osserva che un mero rinvio alla contrattazione collettiva al fine di dirimere la questione non rappresenta una soluzione appropriata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2987) Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SMURAGLIA, relatore per il disegno di legge, rivolge un cordiale benvenuto al senatore Roberto Napoli, che torna a far parte della Commissione.

Ricorda poi che nella seduta di ieri si è svolta l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore NOVI aggiunge la sua firma agli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Il PRESIDENTE esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.4, 1.13, 1.11, 1.8, 1.12, 1.9, 1.5, 1.6 e 1.10.

Si dichiara invece contrario agli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Infine, anche alla stregua delle osservazioni formulate nel parere della 1<sup>a</sup> Commissione – nel quale si segnala l'inopportunità di derogare per un singolo caso all'ordinario procedimento in materia di espressione dei pareri sugli schemi di decreti legislativi del Governo – ritira l'emendamento 1.7, facendo presente che la questione del valore da assegnare ai pareri della Camera e del Senato potrà meritare un approfondimento di carattere più generale.

Il sottosegretario SORIERO invita presentatore a ritirare l'emendamento 1.4. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.13, 1.12 e 1.1. Si rimette invece alla Commissione sugli emendamenti 1.11 e 1.9, mentre invita i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 1.2, 1.10 e 1.3. Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti 1.8, 1.5 e 1.6.

Il senatore NOVI esprime l'opportunità di una formulazione più chiara dell'emendamento 1.6, al fine di dissipare possibili incertezze interpretative. Ritira poi l'emendamento 1.3.

Il PRESIDENTE ritira l'emendamento 1.4, suggerendo quindi al senatore Schifani di modificare l'emendamento 1.2 nel senso di ridurre il termine ivi contemplato per l'espressione del parere delle Camere sugli schemi di decreti legislativi da sessanta a quarantacinque giorni.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori PELELLA, Roberto NAPOLI e SCHIFANI, posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.13. Messi quindi separatamente ai voti risultano approvati gli emendamenti 1.11 e 1.8.

Dopo dichiarazione di voto del senatore Roberto NAPOLI, posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.12.

Risulta successivamente approvato l'emendamento 1.9.

Il senatore SCHIFANI, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1, sottolinea l'inopportunità di conferire una delega al Governo in ordine all'introduzione di sanzioni penali nel

settore in considerazione, anche alla luce dell'intervento di complessiva depenalizzazione dei reati minori all'esame della Commissione giustizia. Modifica poi l'emendamento 1.2, nel senso di ridurre il termine ivi contemplato da sessanta a quarantacinque giorni.

Posti ai voti, risulta respinto l'emendamento 1.1.

Messi separatamente ai voti, vengono poi approvati gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.2, quest'ultimo nel testo modificato dai proponenti.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.10, il senatore PELELLA sottolinea l'opportunità di evitare l'accavallarsi disordinato di interventi normativi in materia di sicurezza e lavoro.

Dopo ulteriori dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 1.10 dei senatori Roberto NAPOLI, NOVI e MONTAGNINO, posto ai voti, tale emendamento risulta approvato.

La Commissione conferisce quindi al relatore mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del provvedimento, con le modifiche adottate nel corso dell'esame.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2987****Art. 1.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro centottanta giorni», con le parole: «entro centoventi giorni».*

**1.4**

IL RELATORE

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « garantire, in particolare, l'applicazione di tutte le norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 sia a bordo delle navi che nei porti, ivi comprese le attività di manutenzione e riparazione, salve le specificazioni e integrazioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1, che in ogni caso non potranno comportare un abbassamento del livello di tutela previsto dalle predette norme;»*

**1.13**

PELELLA

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) determinare, sempre nel contesto della normativa di prevenzione vigente, anche gli obblighi e le responsabilità specifiche in relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi relativamente alla esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici ed in particolare a piombo, amianto, rumore ed agenti cancerogeni;»*

**1.11**

PELELLA

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «fissare i criteri» con le altre: «fissare, relativamente al personale marittimo, i criteri».*

**1.8**

GRUOSSO

*Al comma 2, sopprimere la lettera l).*

**1.12**

PELELLA

*Al comma 2, sopprimere la lettera m).*

**1.9**

GRUOSSO

*Al comma 2, lettera n), primo periodo, dopo le parole «sanzioni amministrative» sopprimere le seguenti: «e penali», nonché il secondo e il terzo periodo, dalle parole: «Le sanzioni penali» fino alle altre: «danno di particolare gravità».*

**1.1**

GRECO, SCHIFANI, NOVI

*Al comma 2, lettera n), dopo il primo periodo, sostituire i successivi periodi con i seguenti:*

«Le sanzioni penali saranno riservate alle infrazioni in materia di sicurezza del lavoro ed igiene in conformità del disposto e secondo i criteri di cui all'articolo 1, lettera a), n. 3 e lettera b), nn. 1, 2 e, limitatamente alla prima parte, 3 - della legge 6 dicembre 1993, n. 499 - ed al decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, capo II, e tenendo conto della necessità di armonizzare la disciplina rispetto a quella prevista dal titolo IX del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le infrazioni che non rientrano nella previsione della predetta legge n. 499 del 1993, nelle parti soprарichiamate, e dunque che non attengono a violazioni di norme di sicurezza e di igiene, potranno essere previste sanzioni amministrative in ragione di una somma non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 200.000.000. Ad integrazione delle sanzioni penali ed amministrative, potranno essere previste misure interdittive quali la revoca da parte della autorità portuale di autorizzazioni o concessioni, limitatamente ai casi più gravi».

**1.5**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire la lettera o) con la seguente:*

«o) Individuare nell'autorità portuale l'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative. Per quanto riguarda le prescrizioni in materia penale, indicare la competenza esclusivamente nell'organo di vigilanza previsto dall'articolo 19, lettera b), del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Al fine di assicurare la coerenza degli interventi e di evitare sovrapposizioni, può essere individuato un organo di mero coordinamento per le aree e i settori considerati nei decreti legislativi di cui al comma 1, nell'ambito delle competenze generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997».

**1.6**

IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

**1.2**

GRECO, SCHIFANI, NOVI

*Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».*

**1.2** (Nuovo testo)

GRECO, SCHIFANI, NOVI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3... . Qualora il parere sia stato espresso, esso è vincolante sui punti sui quali le valutazioni e le indicazioni della Camera e del Senato concordano».

**1.7**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 4.*

**1.10**

PELELLA

*Al comma 4, sostituire le parole: «un anno» con le altre: «sei mesi».*

**1.3**

GRECO, SCHIFANI, NOVI

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 26 MARZO 1998

**173<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
CARCARINO*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE DELIBERANTE**

**(3048) Autorizzazione a definire in via stragiudiziale, con uno o più atti transattivi, le controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione e dell'affondamento della motocisterna Haven**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 18 marzo scorso.

Interviene nella discussione generale il senatore BORTOLOTTI, il quale rileva in primo luogo l'enorme sproporzione tra l'entità della somma offerta a risarcimento del danno ambientale e la quantificazione di tale danno a suo tempo calcolata dallo Stato italiano. Poichè dunque la normativa internazionale vigente appare assolutamente insoddisfacente, non si comprende il motivo della sollecitazione, contenuta nell'ambito della relazione di accompagnamento al provvedimento, ad approvare lo stesso prima della ratifica dei protocolli di Londra del 1992 e quindi prima dell'adesione al nuovo Fondo. Esprime, poi, l'avviso che la Commissione debba prestare molta attenzione ai rilievi critici contenuti nel parere della Commissione giustizia, dal quale si evince che in ultima analisi la soluzione transattiva non fa altro che recepire l'offerta iniziale del Fondo internazionale. Il testo proposto dal Governo andrebbe quindi migliorato al fine di definire una soluzione più garantista della complessa vicenda, in considerazione dei gravissimi danni ambientali ed economici causati dall'evento *Haven*.

Il senatore MAGGI dichiara che il proprio Gruppo condivide pienamente le raccomandazioni contenute nel parere della 2<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore RESCAGLIO chiede in che modo possono essere definite le controversie tra i privati vittime dell'incidente *Haven* e lo Stato italiano.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente CARCARINO dichiara chiusa la discussione generale.

Replica poi, nella veste di relatore, agli intervenuti nella discussione: nel preannunciare la presentazione di tre emendamenti volti a tener conto dei suggerimenti espressi in sede consultiva dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente, difende la giustizia e l'opportunità della scelta transattiva operata dal Governo. Essa discende dalla sentenza di assoluzione emanata a Genova lo scorso anno, nonché dal pericolo di una dilazione decennale dei risarcimenti laddove si prosegue con il contenzioso esistente: del resto, l'unità di conto vigente in base alle convenzioni per i danni da idrocarburi inquinanti del 1969 e 1971 – valutati in franchi-oro – svaluta grandemente l'ammontare iniziale del danno in lire italiane, cosa che potrebbe cambiare solo con la ratifica dei protocolli emendativi del 1992. Tali testi, peraltro, recano anche una prima definizione del danno ambientale: si dichiara risarcibile quanto contenuto nei costi di ragionevoli misure di ripristino effettivamente intraprese o da intraprendere, oltre al lucro cessante.

Respinge infine il giudizio di estraneità al testo degli articoli 6 e 7, che corrispondono ad intendimenti espressi dalle Camere in precedenti occasioni: semmai, si dichiara disponibile ad avanzare una proposta di modifica del titolo del disegno di legge, comprensiva delle misure di disinquinamento cui tali norme tendono.

Il sottosegretario CALZOLAIO accoglie, come risultato di un dibattito proficuo, le istanze rappresentate dagli intervenuti e dal parere pervenuto dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente: vi si affronta un'esigenza di riconoscimento del risarcimento cui lo Stato italiano ha diritto, che verrà tenuta presente in sede negoziale. Il Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, istituito con la convenzione del 1971, è recessivo, a causa della generale confluenza degli Stati nel nuovo Fondo istituito nel 1992. È sì vero che il danno ambientale – contro la volontà italiana – è nei nuovi protocolli definito in maniera più circoscritta, rispetto al precedente: è però altrettanto vero che la vaghezza della precedente definizione rendeva necessaria una tipizzazione maggiore delle fattispecie; il Governo si impegna a richiedere di corredare tale casistica con una soglia differenziata per le aree speciali e sensibili come il Mediterraneo.

Il disastro della *Haven* ricade comunque nella piena vigenza del vecchio strumento pattizio, dal quale il Fondo ha sempre ritenuto di ricavare un massimale risarcitorio di circa 103 miliardi di lire: un gruppo di esperti contesta tale valutazione, che dovrebbe essere innalzata di almeno 2 volte e mezza, ma nulla garantirebbe il celere conseguimento in sede giurisdizionale di una cifra pari al massimale. Pertanto, la transazione tra lo Stato italiano ed il Fondo si rende necessaria, e ciò deve avvenire prima che quest'ultimo sia totalmente esaurito: non essendo com-

presi nel negozio i privati che hanno già stipulato altri piani transattivi (taluni comuni rivieraschi, lo Stato francese, eccetera), lo Stato italiano ha diritto a finalizzare le risorse così conseguite secondo le indicazioni di cui al testo del disegno di legge. Il Governo si dichiara disponibile a valutare gli emendamenti proposti, ma giudica comunque essenziale il mantenimento degli articoli 6 e 7.

Il presidente CARCARINO, non facendosi osservazioni, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 1 aprile 1998, alle ore 10.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 26 MARZO 1998

**79ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BEDIN

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ATTUAZIONE DEL TRATTATO DI  
MAASTRICHT E LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELL'UNIONE EUROPEA E  
SULLA PRESENTAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIO-  
NE EUROPEA SUL PASSAGGIO ALLA TERZA FASE DELL'UNIONE ECONO-  
MICA E MONETARIA*  
(R048 000, C23ª, 0001º)

Il presidente BEDIN preannuncia la distribuzione del progetto di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea, che sarà discusso nella seduta di giovedì 2 aprile. Con l'occasione l'oratore sottolinea la contestualità tra la redazione del documento conclusivo dell'indagine e la presentazione della relazione e della raccomandazione della Commissione europea sulla convergenza per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM), i cui testi sono già disponibili, e dell'analoga relazione dell'Istituto monetario europeo, che esprimono un parere favorevole sull'ingresso dell'Italia nella moneta unica. La relazione della Commissione rileva in particolare come si sia costituito un quadro di stabilità duraturo per l'Euro, garantito dall'istituzione di autorità monetarie indipendenti, dal mantenimento di finanze pubbliche sane e dal rafforzamento degli strumenti di vigilanza e di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Il documento della Commissione sottolinea come l'Unione economica e monetaria costituisca un'opportunità per l'attuazione di politiche favorevoli all'occupazione, aspetto di particolare attualità per quella che è la situazione politica e sociale dell'Italia. Il citato documento rileva in particolare come le fondamenta create dall'UEM potranno produrre appieno i loro effetti sul piano dell'occupazione solo se saranno accompagnate da progressi significativi in materia di aggiustamenti strutturali.

A tale riguardo il presidente Bedin osserva come una volta raggiunto l'obiettivo dell'UEM, nello spirito delle disposizioni di politica sociale del Trattato di Amsterdam e del Vertice straordinario sull'occupazione di Lussemburgo, venga ricollocato al centro della costruzione europea il benessere dei cittadini e non solo la realizzazione del mercato unico. Tale principio, peraltro, ha storicamente caratterizzato l'istituzione e lo sviluppo delle Comunità europee rispetto ad altre organizzazioni internazionali.

Rilevando come la relazione della Commissione europea raccomandi l'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria dal primo gennaio 1999, con la partecipazione di 11 Stati membri, l'oratore manifesta compiacimento per i giudizi favorevoli espressi sull'Italia - ricordando che ancora lunedì scorso, in una riunione del Partito popolare europeo, un parlamentare scandinavo esprimeva dubbi sull'Italia laddove la Commissione, invece, apprezza gli sforzi compiuti dal nostro paese anche in relazione alla stabilità finanziaria raggiunta ed alla riduzione tendenziale del rapporto tra debito e prodotto interno lordo - e rileva come anche tali problematiche potranno essere approfondite in occasione dell'esame del documento conclusivo dell'indagine.

Il senatore MAGNALÒ, dichiarando che all'inizio del processo di integrazione monetaria aveva assunto un atteggiamento «euroscettico», ritiene che lo sviluppo del processo stesso abbia dimostrato come questo traguardo sia necessario ed esprime soddisfazione, anche come rappresentante del Gruppo di Alleanza nazionale, per il fatto che sia stato conseguito. L'oratore apprezza in particolare che l'Europa torni a parlare di politica ribadendo la centralità dell'uomo nel riassetto degli equilibri europei e mondiali. In tale prospettiva l'oratore auspica che il Governo ponga ora maggiore attenzione sulle questioni di principio piuttosto che sul perseguimento di aridi parametri monetari.

Il senatore LO CURZIO esprime apprezzamento per l'esposizione svolta dal presidente Bedin sulla relazione della Commissione europea e rileva come, una volta conseguite la stabilità finanziaria e la moneta unica, nel quadro della globalizzazione l'Euro venga a confrontarsi con il dollaro. L'Italia, tuttavia, non può guardare solamente all'Europa, interlocutore fondamentale, ma deve anche tener conto del bacino mediterraneo nella prospettiva di un rilancio del Mezzogiorno, che oggi vedrà a Catania una manifestazione analoga a quella svoltasi tre giorni fa a Palermo. A tale proposito la Giunta, tenendo conto delle difficoltà che caratterizzano l'Italia meridionale, dovrebbe farsi carico di iniziative volte a riavvicinare tale area all'Europa anche in termini di interventi specifici per le Regioni a statuto speciale e di riduzione dei costi per l'accesso al credito. Dopo l'ingresso nella moneta unica, infatti, la tensione non dovrà ridursi bensì dovranno essere moltiplicati gli sforzi per sostenere il paese sia in termini di mantenimento della stabilità finanziaria che è stata conseguita sia in termini di rafforzamento della sua competitività.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2539) ZILIO ed altri.** – *Norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche*

**(2546) PERUZZOTTI ed altri.** – *Norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata*

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione. Parere alla Commissione speciale in materia di infanzia: favorevole)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 19 marzo.

La relatrice DANIELE GALDI illustra i disegni di legge in titolo che garantiscono ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche maggiore protezione all'interno delle famiglie, disciplinando l'astensione dei genitori dal lavoro, e prevedono, rispettivamente, disposizioni che introducono servizi di insegnamento domiciliare ovvero finanziamenti per le Regioni per allestire nelle strutture ospedaliere degli spazi idonei all'esercizio di attività di istruzione. Per quanto concerne i profili di diritto comunitario entrambi i provvedimenti sono conformi con l'unico atto comunitario applicabile, la direttiva 96/34/CE, concernente il congedo parentale. Sul merito dei disegni di legge in titolo l'oratore rileva che dovrebbero essere definiti con maggiore precisione i casi in cui si ritenga ammissibile la scolarizzazione domiciliare, onde evitare fenomeni di marginalizzazione in contrasto con le proficue esperienze di inserimento di minori portatori di *handicap* nella scuola. La relatrice propone infine di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza della Giunta, sottolineando tuttavia il ritardo dell'Unione europea nel disciplinare con adeguata attenzione il settore.

Il presidente BEDIN rileva che a Padova è in corso un'importante esperienza di esercizio di attività di istruzione nella struttura ospedaliera – nonostante i disagi che derivano per il personale docente che presta la propria opera volontariamente, benchè inquadrato nel ruolo pubblico – e propone di conferire mandato alla relatrice a redigere un parere favorevole nei termini esposti.

La Giunta approva la proposta del Presidente.

**(3010) Modifiche al codice della strada in materia di trasporti eccezionali ed interventi a favore del settore dell'autotrasporto**

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere all'8ª Commissione: favorevole condizionato all'adozione di emendamenti)

Riprende l'esame rinviato nella seduta dell'11 marzo.

Il presidente relatore BEDIN ricorda come nella seduta dello scorso 11 marzo, dopo aver ascoltato l'esposizione del dottor Dente, funzionario del Ministero dei trasporti, sui profili di compatibilità comunitaria

del provvedimento in titolo, ed avendo riscontrato al riguardo che sono in corso trattative tra il Governo italiano e la Commissione europea, la Giunta aveva stabilito di rinviare l'esame al fine di attendere gli sviluppi dei suddetti contatti. Considerando che non sono state ancora formulate nuove indicazioni da parte dell'Unione europea allo stato attuale, nonostante il controricorso dell'Italia, l'oratore osserva che la Giunta non può non tener conto della recente sentenza della Corte di giustizia, dello scorso 29 gennaio, con la quale l'Italia è stata condannata per il credito d'imposta in favore degli autotrasportatori – benchè estensibile agli autotrasportatori comunitari non italiani – in quanto esso costituisce un elemento di distorsione della concorrenza. Il presidente relatore propone pertanto di esprimere un parere favorevole condizionato all'adozione di emendamenti che modifichino il disegno di legge in titolo in senso conforme alla sentenza citata a meno che nel frattempo non si concluda la trattativa tra l'Italia e la Commissione europea, nel qual caso il provvedimento andrebbe adeguato ai risultati dei suddetti contatti. Uno degli scopi dell'attività della Giunta è infatti quello di ridurre o prevenire il contenzioso comunitario anche al fine di consentire una partecipazione più efficace dell'Italia all'Unione europea.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al Presidente relatore a redigere un parere nei termini emersi.

**(275) MARTELLI. – Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario**

(Parere alla 12ª Commissione: esame e rinvio)

La relatrice DANIELE GALDI rileva come la Commissione di merito stia svolgendo l'esame congiunto del disegno di legge in titolo e del disegno di legge n. 2405, recante norme per l'aggiornamento professionale continuativo del medico e del personale sanitario, che tuttavia non è stato assegnato alla Giunta per il parere. Al riguardo la relatrice propone di chiedere anche l'assegnazione alla Giunta, per il parere, del disegno di legge n. 2405.

Convieni la Giunta sulla proposta della relatrice.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 26 MARZO 1998

*Presidenza del Presidente*  
Massimo SCALIA

*La seduta inizia alle ore 13.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B37<sup>a</sup>, 0033<sup>o</sup>)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

**Seguito dell'esame ed approvazione di un documento sui delitti contro l'ambiente e sull'ecomafia, predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal senatore Lubrano di Ricco**  
(A010 000, B37<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda che il 22 gennaio scorso è iniziato l'esame del documento in titolo, con la relazione del coordinatore del gruppo di lavoro senatore Lubrano di Ricco. Successivamente, sono pervenute alcune proposte emendative che il senatore Lubrano di Ricco ha provveduto ad inserire nel testo.

Nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a procedere all'illustrazione del testo, come risulta dalle proposte emendative ad esso presentate.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO osserva che il gruppo da lui coordinato ha elaborato una proposta di adeguamento normativo del codice penale e del codice di procedura penale che fa salve le specifiche discipline della legislazione ambientale vigente, con specifiche previsioni per i reati settoriali in materia ambientale caratterizzati dalla presenza di interessi della criminalità comune e di quella organizzata.

Dopo la sua relazione svoltasi il 22 gennaio scorso, sono pervenute alcune proposte emendative da parte dei senatori Specchia e Cozzolino,

nonchè del deputato Sospiri. Il testo, con la relazione introduttiva, risultante dalle modifiche da essi proposte è il seguente:

«RELAZIONE INTRODUTTIVA

La normativa in materia ambientale varata nel corso degli ultimi anni ha determinato un quadro interpretativo ed applicativo non omogeneo e spesso mal coordinato.

Essa, a livello sanzionatorio, oltre ad alcune ipotesi di sanzioni amministrative, non prevede fattispecie di delitto, tipizzando i reati ambientali come reati contravvenzionali, quasi sempre di modesta portata ed obblazionabili.

L'effetto deterrente e repressivo è dunque scarso.

A fronte di attività illecite nel contesto delle quali si è inserita, con un lucroso profitto, la criminalità organizzata, detto effetto è praticamente nullo, giacchè le modeste sanzioni delle leggi speciali sono del tutto inadeguate a fronteggiare e scoraggiare i vantaggi economici miliardari che determinano.

E, soprattutto, i mezzi procedurali operativi che tale regime affida alle forze di polizia ed alla magistratura non sono efficaci e conseguentemente le potenzialità investigative risultano estremamente stressate da tali limitazioni genetiche.

È un dato di fatto che le organizzazioni criminali hanno ormai individuato nel campo ambientale, ed in particolare nel traffico dei rifiuti, nella speculazione edilizia e nella gestione delle attività di recupero ambientali, un nuovo e vantaggiosissimo *business*, di interessi pari a quello del traffico di droga ma con rischi bassissimi o, più realisticamente, del tutto inesistenti.

Le associazioni criminali Cosa nostra siciliana, la Sacra corona unita pugliese, la N'drangheta calabrese, la Camorra napoletana e casertana, che sono interessate al traffico dei rifiuti, in particolare dal nord al sud dell'Italia, a prescindere dalle particolarità di ciascuna associazione, dagli assetti organizzativi localmente adottati e dai mutamenti comportamentali che periodicamente possono essere determinati da specifiche contingenze di tempo e di luogo, appaiono caratterizzate da aspetti comuni quali, tra gli altri, lo stabile controllo del territorio.

Si impone, dunque, un adeguamento legislativo che, preso atto di tale realtà ormai indiscussa, fornisca alla polizia giudiziaria nuovi e più penetranti strumenti investigativi, ed alla magistratura più idonei regimi sanzionatori proporzionati alla gravità dei fatti posti in essere. Fatti che, va ribadito, non sono più, in molti casi, semplici infrazioni commesse da privati per isolati casi soggettivi, ma diventano il prodotto di un disegno criminoso a vasto respiro e con effetti devastanti per l'ambiente.

Va peraltro rilevato che ogni violazione o illecito nel settore del traffico dei rifiuti, nell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento (tranne le specie minori come l'abbandono), sono connesse con frodi fiscali, e, di conseguenza, l'accertamento degli illeciti nel settore favorisce anche l'accertamento delle frodi fiscali.

Il testo che segue parte dai presupposti di fatto sopra esposti e cerca di tracciare un adeguamento normativo del codice penale e del codice di procedura penale che, da una parte, faccia salve le singole discipline specifiche della vigente legislazione ambientale settoriale e, dall'altra, costituisca un elemento di forte penetrazione trasversale a livello previsionale e sanzionatorio, con comuni denominatori per tutti i reati di settore caratterizzati dalla presenza di interessi della criminalità comune ed organizzata.

Esso si pone, a livello politico, come alternativa ideologica alla tendenza alla depenalizzazione dei reati in materia ambientale, giacchè appare evidente che, sulla base delle premesse sopra esposte, per i reati gravi in questione la somma da pagare in via amministrativa sarebbe sicuramente prevista nel *budget* aziendale delle organizzazioni criminali, con effetto deterrente e repressivo praticamente del tutto inavvertito.

Tutte le nuove fattispecie introdotte sono state meglio coordinate con le discipline ambientali settoriali ed, in particolare, con il decreto legislativo n. 22 del 1997.

La definizione ai fini penali del bene giuridico ambiente (articolo 452-*bis*) costituisce la prima importante novità. Essa manca nell'ordinamento vigente ed è stata tracciata attingendo all'elaborazione dottrinarie ed alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia, con estensione del concetto al complesso delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, ed alle opere dell'uomo protette dall'ordinamento.

È stato poi definito (articolo 452-*ter*) il concetto di «alterazione dello stato dell'ambiente», con specificazione del significato della «gravità» prevista dalla proposta in esame. Con tale disposizione è stata introdotta una consistente riduzione premiale della pena per coloro che, prima del giudizio, eliminino il pericolo per l'ambiente, ovvero, ove ciò non sia possibile, riparino comunque integralmente il danno patrimoniale e non patrimoniale.

È stata inoltre prevista l'esecuzione dell'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente impartito con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale con procedura da eseguirsi, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l'ausilio della forza pubblica a spese dell'esecutato, e la possibilità per il giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È stato altresì previsto che in caso di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice può ordinare la confisca delle aree se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, qualora l'ordine di remissione in pristino non sia possibile o non venga eseguito dal soggetto nei termini indicati dalla sentenza.

Va osservato, sul punto, che tale confisca obbligatoria in sede dibattimentale appare istituito di primaria importanza; e ciò anche in caso di patteggiamento. Tale previsione, già inserita nel contesto del decreto legislativo n. 22 del 1997, merita di essere esportata in ogni altra nuova norma che si intende varare in questo settore ed in campi similari di

proporzionata importanza. Essa rende conseguentemente obbligatoria la procedura di sequestro da parte della polizia giudiziaria già nella primissima fase degli accertamenti, oppure, in seguito, da parte del pubblico ministero in fase pre-processuale. Tale fase procedurale è importantissima in quanto fornisce all'operatore di polizia uno strumento agile di intervento, sia per assicurare la fonte di prova del reato sia, soprattutto, per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze.

La successiva confisca (e, quindi, la sottrazione definitiva del bene al patrimonio del soggetto responsabile) costituisce epilogo finale di tale procedura e rappresenta, al di là della qualità-quantità della sanzione applicata o patteggiata, un formidabile strumento di intervento sia repressivo che, nel contempo, deterrente per tutti coloro che operano illegalmente nel settore in questione.

Si sottolinea che la confisca viene prevista non soltanto in caso di condanna ordinaria ma anche in caso di patteggiamento (come, del resto, prevede il decreto legislativo n. 22 del 1997). Tale ultimo punto appare particolarmente significativo giacchè l'applicazione della pena su richiesta delle parti *ex* articolo 444 del codice di procedura penale è stata sempre un epilogo tombale per gran parte dei processi in materia di applicazione del pregresso decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. Infatti, i responsabili di reati, anche gravi, nel settore ambientale, nel richiedere ed ottenere tale prassi procedurale, in primo luogo accedevano ad una pena fortemente scontata a livello quantitativo (peraltro la possibilità di irrogazione delle pene sostitutive pecuniarie diluiva e narcotizzava, anche a livello quantitativo, l'entità della pena stessa).

In altre parole, la sanzione teorica veniva di fatto resa assolutamente blanda da un modesto pagamento in danaro, appunto in via alternativa: il danno restava inalterato e la disponibilità e fruibilità di veicoli e beni utilizzati per l'illecita attività restava intatta, con la conseguente logica possibilità di reiterazione del reato. Infatti, in caso di patteggiamento non era sostanzialmente possibile procedere a confisca secondo i principi ordinari generali sanciti per tale istituto.

La proposta in esame, percependo tale punto critico del sistema sanzionatorio, in modo opportuno ed efficace, prevede espressamente che anche in caso di patteggiamento la confisca è obbligatoria. Il che significa che il soggetto responsabile in ogni caso si troverà colpito pesantemente nel patrimonio personale (o societario) anche in caso di rito alternativo.

Tale principio, esportato anche nei reati innovativi di integrazione al codice penale, sortirebbe effetti salutari in senso preventivo generale e speciale.

Va evidenziato che, al di là della natura quantitativo-qualitativa della pena (che nel campo ambientale raramente viene poi realmente scontata per i benefici di legge praticamente automatici, stante la personalità media del reo quasi sempre incensurato), la vera novità procedurale può essere questa: l'intuizione di colpire in modo profondo e definitivo il patrimonio economico ed operativo dei responsabili di tali traffici e trasporti.

Nel caso della criminalità organizzata, una sistematica azione giurisdizionale che persegua tali attività illecite con ripetuti esiti di confische di beni non può che infliggere un colpo mortale o comunque pesantissimo alle organizzazioni specializzate nel settore (e comunque anche a tutte quelle realtà che, non potendo essere classificate come «ecomafia», rappresentano una diffusa e non meno perniciosa realtà di criminalità o microcriminalità diffusa a livello locale o regionale). Gli effetti preventivi deterrenti saranno logicamente consequenziali e di sicura efficacia.

Nel proposto articolo 452-*quater* è stato elaborato il concetto di traffici contro l'ambiente, prevedendo tra le condotte tipiche anche quella di ricevere illegittimamente sostanze o energie dannose o pericolose per l'ambiente. È stata anche inserita una norma che fa salva la vigente disciplina in materia di rifiuti, al fine di evitare possibili interferenze con la disciplina specifica del settore. È stata prevista una consistente riduzione premiale della pena per coloro che, prima del giudizio, eliminano il pericolo per l'ambiente, ovvero, ove ciò non sia possibile, riparino comunque il danno patrimoniale e non patrimoniale. È stata prevista, poi, l'esecuzione dell'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente impartito con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale con procedura da eseguirsi, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l'ausilio della forza pubblica a spese dell'esecutato, e la possibilità per il giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È stato altresì previsto che in caso di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice può ordinare la confisca delle aree se di proprietà dell'autore o del partecipe al reato ove l'ordine di remissione in pristino non sia possibile o non venga eseguito dal soggetto nei termini indicati dalla sentenza.

Gli articoli 452-*sexies* e 452-*septies* tracciano le definizioni ed i regimi sanzionatori di due fattispecie incriminatrici assolutamente innovative, di cui si propone l'introduzione nel codice penale: l'«associazione per delinquere contro l'ambiente» e l'«ecomafia».

La prima, oltre ad essere conseguenza automatica dell'introduzione nel codice penale di reati ambientali di natura delittuosa – essendo impossibile configurare l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati contravvenzionali allo stato previsti –, scaturisce soprattutto dalla specialità delle associazioni di criminali comuni che operano nel settore. Esse, ad esempio, possono certamente qualificarsi associazioni per delinquere ad alta specializzazione, abbisognando dell'apporto di tecnici particolarmente qualificati (ad esempio, chimici, fisici, eccetera) e di ingenti supporti finanziari.

La seconda fattispecie, invece, rappresenta la prima definizione giuridica di «ecomafia». Essa è caratterizzata da una particolare tecnica di formulazione legislativa, ipotizzando la condotta mediante un rinvio alla fattispecie di associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, arricchita da un elemento ulteriore: l'operatività dell'associazione mafiosa nel settore ambientale con conseguente arricchimento mediante la commissione di reati ambientali, ovvero il control-

lo di appalti pubblici finalizzati al recupero ambientale. Nella fattispecie rientrano quindi le mafie che gestiscono i cicli del cemento e dei rifiuti (si pensi, in particolare, all'affare dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale ed alla gestione dei rifiuti), ma anche quelle che, a volte anche mediante il condizionamento di apparati amministrativi soprattutto locali, acquisiscono il controllo diretto delle operazioni di recupero dell'ambiente (si pensi, ad esempio, al solo controllo degli appalti destinati allo spegnimento degli incendi boschivi). A livello di norme processuali, al fine di evitare qualsiasi contrasto con la disciplina procedurale vigente in tema di associazioni di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis, si è inserito (articolo 2, comma 1) al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale un richiamo espresso alla fattispecie di cui all'articolo 452-septies.

È stato poi introdotto (articolo 316-bis del codice di procedura penale) il sequestro conservativo, per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dai reati ambientali, al fine di assicurare il risarcimento del danno pubblico ambientale di cui all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

Inoltre, viene introdotto l'articolo 321-bis del codice di procedura penale. Esso prevede il sequestro obbligatorio da parte della polizia giudiziaria in caso di accertamento in flagranza dei reati contro l'ambiente. Ciò al fine di incentivare gli operatori di polizia giudiziaria ad attuare prassi efficaci sul piano della repressione concreta e dell'assicurazione degli elementi di prova. La necessità di tale fattispecie processuale vale ancor di più in materia di trasporti illeciti di rifiuti, laddove si consideri che la previsione del sequestro obbligatorio in flagranza si integra perfettamente con la confisca del veicolo prevista dal decreto legislativo n. 22 del 1997, costituendo un formidabile strumento preventivo e deterrente per coloro che operano illegalmente nel settore.

È stato anche previsto l'ampliamento della composizione delle sezioni di polizia giudiziaria inserendovi agenti ed ufficiali del Corpo forestale dello Stato. Ciò al fine di portare nelle sezioni il contributo di esperienze in tema di repressione dei reati ambientali acquisite da tale Corpo e valorizzare una professionalità operativa spesso sottovalutata a livello di indagine di settore, anche se, nei fatti, diffusa capillarmente sull'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree naturali protette.

L'articolo 3, infine, introduce la legittimazione del pubblico ministero ad esercitare in via sostitutiva l'azione civile di danno pubblico ambientale. Tale azione, introdotta nell'ordinamento nel lontano 1986, dovrebbe conseguire ad ogni fatto illecito, non solo penale, che abbia determinato un danno all'ambiente. Nei fatti, però, essa, nonostante sia prevista come obbligatoria, costituisce l'istituto del diritto ambientale maggiormente studiato ma meno applicato nella pratica. Al fine di stimolare l'esercizio di tale azione, che dovrebbe costituire la necessaria definizione di qualsivoglia procedimento sanzionatorio ambientale, accogliendo l'idea della dottrina giuridica confortata da recenti studi di diritto comparato, viene proposto di estendere

al pubblico ministero, seppure in via sostitutiva, l'esercizio dell'azione civile di risarcimento del danno ambientale.

*Introduzione nel codice penale del titolo VI-bis, «Delitti contro l'ambiente», e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell'«Ecomafia».*

Art. 1.

*(Inserimento nel codice penale del Titolo VI-bis)*

## TITOLO VI-bis

### Dei delitti contro l'ambiente

Art. 452-bis

*(Ambiente)*

Agli effetti della legge penale l'ambiente è nozione unitaria comprensiva delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, e delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, artistico, archeologico, architettonico e storico.

Art. 452-ter

*(Alterazione dello stato dell'ambiente)*

1. Chiunque cagiona il pericolo di una grave alterazione dello stato dell'ambiente, contaminandolo illegittimamente con sostanze o energie, o in qualsiasi altro modo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da venticinque a cinquanta milioni di lire. Agli effetti della presente legge, per grave alterazione dell'ambiente si intende anche il superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dei suoli e delle acque stabiliti con decreto del ministro dell'ambiente.

2. La pena è raddoppiata se l'alterazione dell'ambiente si verifica, ovvero se dal fatto deriva pericolo per lo stato dell'ambiente di un'area naturale protetta o per la salute pubblica. La pena è ridotta di due terzi se prima del giudizio il soggetto responsabile elimina il pericolo per l'ambiente, ovvero, ove ciò non sia possibile, ripari comunque il danno patrimoniale e non patrimoniale.

3. Se il fatto è commesso con colpa, la pena è ridotta della metà.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., ordina il ripristino dello stato dell'ambiente con procedura da eseguirsi, in caso di inosservanza, a cu-

ra del pubblico ministero tramite l'ausilio della forza pubblica a spese dell'esecutato, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

5. In caso di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., il giudice può ordinare la confisca delle aree se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, ove l'ordine di remissione in pristino non sia possibile o non venga eseguito dal condannato nei termini indicati nella sentenza di condanna.

#### Art. 452-*quater*

##### *(Traffici contro l'ambiente)*

Chiunque illegittimamente produce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, trasporta, esporta, importa, procura ad altri o comunque detiene, sostanze o energie di qualsiasi natura che siano dannose o pericolose per l'ambiente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 25 a 100 milioni di lire.

La pena è aumentata da un terzo alla metà nelle ipotesi di importazioni ed esportazioni delle sostanze, se trattasi di traffici internazionali o di sostanze radioattive, e della metà se il fatto riguarda quantità ingenti delle medesime.

I rapporti fra la fattispecie di cui al primo comma e quelle sanzionate dalle previsioni normative di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di rifiuti sono regolati secondo il principio di specialità indicato dall'articolo 15 del codice penale.

Nell'ipotesi che i fatti di cui al primo comma abbiano provocato una grave alterazione dello stato dell'ambiente, si applica la fattispecie disciplinata da questo articolo, eventualmente aggravata o attenuata secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 452-*ter*.

Se il fatto è commesso con colpa, la pena è ridotta della metà.

Il giudice con la sentenza di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., ordina il ripristino dello stato dell'ambiente con procedura da eseguirsi, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l'ausilio della forza pubblica a spese dell'esecutato, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

In caso di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il giudice ordina la confisca dei beni utilizzati per commettere il delitto se di proprietà dell'autore o del compartecipe.

#### Art 452-*quinquies*

##### *(Pene accessorie alla condanna per delitti ambientali)*

Alla condanna per i delitti di cui agli articoli precedenti conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter*.

Art. 452-*sexies**(Associazione per delinquere contro l'ambiente)*

1. Chiunque fa parte di un'associazione formata da tre o più persone allo scopo di commettere delitti previsti dal presente titolo è punito, per il solo fatto di partecipare al sodalizio, con la reclusione da due a sei anni.

2. I promotori, gli organizzatori, i capi, coloro che, coscienti dello scopo associativo, forniscono mezzi finanziari o consulenze tecniche all'associazione sono puniti con la reclusione da tre a otto anni.

3. Le pene sono aumentate se il numero degli associati è superiore a sei.

Art. 452-*septies**(Ecomafia)*

L'associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* è punita con le pene ivi previste aumentate di un terzo, se le attività economiche delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l'ambiente, l'assetto del territorio e le bellezze naturali protette, ovvero se le attività economiche, le concessioni, le autorizzazioni, gli appalti e i servizi pubblici che l'associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto siano destinate alla protezione o al recupero dell'ambiente.

## Art. 2

*(Norme processuali)*

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole «di cui agli articoli 416-*bis*», sono aggiunte le seguenti: «, 452-*septies*».

2. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 316, è aggiunto il seguente:

Art. 316-*bis**(Sequestro conservativo per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reati ambientali)*

Il pubblico ministero chiede, in ogni stato e grado del processo di merito per l'accertamento di delitti di cui al titolo VI-*bis* del codice penale, il sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 al fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie per

il risarcimento del danno ambientale, di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 321, è aggiunto il seguente:

Art. 321-bis

*(Sequestro per reati contro l'ambiente)*

In caso di flagranza dei reati previsti dal titolo VI-bis del codice penale, ovvero da leggi penali speciali a tutela dell'ambiente, il sequestro dell'area interessata, dei mezzi e dei beni serviti all'esecuzione del reato è obbligatorio da parte dell'organo di polizia giudiziaria accertatore.

4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e regolamento per l'esecuzione», prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole:

«, nonchè del Corpo forestale dello Stato per i reati di cui agli articoli 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-septies.».

5. Alla lett. 1-bis) dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo le parole 416-bis, sono aggiunte le seguenti: «e del delitto di eco-mafia previsto dall'articolo 452-septies del codice penale».

Art. 3

*(Legittimazione del pubblico ministero ad esercitare l'azione civile di danno pubblico ambientale in via sostitutiva)*

All'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 c.p.p.».

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il senatore Lubrano di Ricco per l'ottimo lavoro svolto, che ha avuto un'eco rilevante anche nel corso del convegno organizzato dalla Commissione il 9 e 10 marzo scorsi. Il documento sarà a disposizione del Governo e degli altri organi parlamentari come un contributo della Commissione alla soluzione di problematiche di così notevole portata, anche ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva n. 97 del 1997. Passa quindi ai voti.

Viene approvata, all'unanimità, la relazione introduttiva testè illustrata.

Vengono quindi approvati, all'unanimità, con le modifiche testè illustrate, gli articoli 1, 2 e 3.

Viene infine approvato, all'unanimità, il documento nel suo complesso.

### **Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi la prossima settimana, in data da destinarsi, per procedere all'esame di un documento elaborato dal gruppo di lavoro coordinato dal deputato Gerardini, concernente la normativa contenuta nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed il suo impatto sui settori della pubblica amministrazione, sugli operatori e sulle imprese.

*La seduta termina alle ore 14.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE****Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge  
23 dicembre 1996, n. 662**

GIOVEDÌ 26 MARZO 1998

*Presidenza del Presidente*  
Salvatore BIASCO*La seduta inizia alle ore 13,35.*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali**

(Esame e rinvio)

(R133 B00, B14<sup>a</sup>, 0018<sup>o</sup>)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Ferdinando TARGETTI, *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo ha l'obiettivo di assicurare ai contribuenti una maggior comprensione della norma e di ridurre il più possibile i motivi di fraintendimenti nell'applicazione della nuova imposta IRAP.

Le modifiche tendono a offrire soluzioni ad alcuni problemi applicativi, alcuni dei quali sono stati prospettati dalla Commissione e altri dalle categorie interessate alla nuova disciplina. Per chiarezza espositiva precisa che gli articoli citati nella relazione non sono riferiti allo schema di decreto legislativo, ma agli articoli del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'IRAP. In ordine di importanza individua i seguenti punti che meritano una specifica illustrazione.

Lo schema di decreto legislativo chiarisce, in relazione all'articolo 10, che, nella base imponibile IRAP degli enti privati non commerciali e degli organi e delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici non commerciali, entra il lavoro occasionale (lavoro autonomo non esercitato abitualmente); chiarisce, per quanto concerne le amministrazioni pubbliche, che le aliquote sui redditi da lavoro dipendente sono del 3,8 per cento e del 9,6 per cento, mentre sulle collaborazioni, sul lavoro occasionale e sui redditi

assimilati al lavoro dipendente, le due aliquote sono del 4,6 per cento e del 6,6 per cento, le stesse aliquote della soppressa tassa sulla salute. Infine chiarisce che le remunerazioni corrisposte ai sacerdoti sono escluse dalla base imponibile IRAP. Il contributo per le prestazioni del servizio sanitario era un contributo capitaro ridotto a carico del sacerdote: per gli enti ecclesiastici che corrispondono tali remunerazioni, la modifica del regime impositivo avrebbe comportato, a differenza di altri enti non commerciali, un aggravio incongruo. Considerando poi che l'attività svolta dai sacerdoti non può considerarsi alla stregua di un'attività di servizio dell'ente erogante, si è conseguentemente ritenuto preferibile stabilire che dette remunerazioni non costituissero base imponibile IRAP dell'ente.

Rileva quindi che sono stati modificati anche gli articoli 6 e 11 allo scopo di regolare, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP in generale (e non solo nel caso delle banche), il trattamento del personale dipendente distaccato. La modifica sterilizza i ricavi per l'ente che presta il lavoratore e rende per contro indeducibile, dalla base imponibile IRAP dell'ente che riceve il lavoratore in prestito, questo particolare acquisto di servizio.

Il terzo terreno di intervento ha riguardato l'argomento delle perdite su crediti. Poiché l'IRAP è un'imposta sulla produzione, viene portato in deduzione dalla base imponibile IRAP la perdita qualora si verifichi prima della fuoriuscita della produzione medesima dall'impresa. Quindi, ad esempio, una perdita subita dal magazzino è da considerarsi a deduzione della base imponibile IRAP. Poiché infatti la base imponibile IRAP è data da ricavi meno rimanenze iniziali, più rimanenze finali. La diminuzione del valore delle rimanenze finali (una perdita subita dal magazzino) conduce ad una riduzione della base imponibile IRAP. Diverso è il discorso nel caso di una «perdita su crediti». In questo caso la perdita si registra dopo che le merci o i servizi prodotti sono usciti dalla impresa. In tal caso lo schema di decreto legislativo chiarisce che tali perdite non entrano nella base imponibile IRAP con segno negativo, nè le «sopravvenienze attive» con segno positivo. D'altra parte ciò è coerente con il principio della delega che non consente la deduzione degli accantonamenti.

Un altro ambito di chiarificazione riguarda la base imponibile IRAP delle *holding* industriali e delle assicurazioni (articoli 6 e 7). Circa le *holding* industriali, malgrado siano esse tenute a predisporre il bilancio come un'impresa industriale (articoli 2425 del codice civile), devono calcolare la base imponibile IRAP come una SIM. Sono quindi esclusi dalla base imponibile IRAP, dividendi, che sono già stati oggetto di imposizione fiscale, mentre vi fanno parte gli interessi attivi e passivi. Circa le assicurazioni sono state eliminate alcune incongruenze presenti nella attuale formula normativa. Sul piano dei conti che tali imprese devono tenere, si attua un adeguamento alla norma del bilancio di esercizio stabilita dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e al provvedimento ISVAP del 1° dicembre 1997.

Le modifiche che riguardano l'articolo 9 intendono chiarire le regole per la definizione della base imponibile IRAP di alcune imprese agri-

cole che si avvalgono del regime forfettario come quelle dell'allevamento di animali e quelle che svolgono attività di agriturismo. Per questi soggetti la base imponibile IRAP può essere determinata sulla base della differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione, desunti dalla semplice contabilità IVA.

In tre articoli la parola «corrisposte» è stata sostituita con «spettanti». Nell'articolo 4, ciò significa che la ripartizione del valore della produzione alle varie regioni deve essere compilata in funzione delle retribuzioni contrattualmente spettanti e non semplicemente corrisposte. Nell'articolo 10 si chiarisce quindi che la base imponibile IRAP degli enti privati non commerciali e degli enti pubblici si deve determinare sulla base delle somme dovute a titolo di retribuzione e compensi anche a prescindere dalla loro materiale corresponsione durante il periodo di imposta.

La modifica di cui all'articolo 16 è analoga a quella dell'articolo 10; in tal senso viene chiarito che l'ammontare della retribuzione su cui applicare le aliquote è costituita dalle somme dovute a titolo di retribuzione a prescindere dalla loro materiale corresponsione durante il periodo d'imposta.

Una modifica è apportata anche all'articolo 17. L'obiettivo è quello di dettare regole uniformi per determinare la base imponibile IRAP per tutti quei soggetti che si avvalgono del regime forfettario nella determinazione del reddito. Con il comma 6 dell'articolo 17 si consentiva, per un periodo transitorio fino al 2001, alle cooperative sociali di tipo B (legge n. 381/91) di portare in deduzione dalla base imponibile IRAP la differenza tra salari effettivi e salari convenzionati (in misura decrescente nel tempo). Con l'attuale modifica questa facoltà, così come era stato suggerito al Governo dalla Commissione, viene estesa anche alle cooperative definite dalla legge 30 aprile 1970, n. 602.

Le ulteriori modifiche presenti nello schema di decreto legislativo consistono in un'opera di «pulizia» tecnica della legge n. 446. Riguardo agli articoli 27 e 28, sono state compiute modifiche per rendere compatibile la legge sull'IRAP con il collegato alla finanziaria del 1998, che ha previsto, in luogo di una addizionale comunale e provinciale all'IRAP, il mutamento nella compartecipazione al gettito IRAP per compensare tali enti dell'abolizione dell'ICIAP.

Nell'articolo 31 la sostituzione dell'espressione «è commisurato» con «è pari», chiarisce che l'importo da versare in acconto è il 120 per cento dell'imposta figurativa liquidabile nel 1997 e non il 98 per cento di tale imposta maggiorata del 120 per cento (anche la guida all'IRAP del *Il Sole 24 ore* era incorsa in questo errore). Inoltre, sono apportate modifiche all'articolo 45 che riguarda la «clausola di salvaguardia», per chiarire che per poter godere di detta clausola il maggior carico impositivo IRAP rispetto a quello dei tributi soppressi tiene conto anche della variazione della base imponibile IRPEF, dovuta all'introduzione dell'IRAP stessa. Ciò per tenere conto del fatto che ad elevati livelli di reddito complessivo IRPEF, la riduzione dell'ultima aliquota dal 51 al 45 per cento produce di per sé una riduzione del carico fiscale. Infine, la modifica del comma 6 dell'articolo 31 chiarisce che la «clausola»

non può dare origine ad un credito di imposta, nè quindi ad un rimborso.

Il Presidente Salvatore BIASCO rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Sulla base delle intese con i rappresentanti dei gruppi, comunica il seguente calendario dei lavori per la prossima settimana:

*Martedì 31 marzo.*

Ore 13 - Audizione informale dei rappresentanti dell'ASSONIME sullo schema di decreto legislativo correttivo concernente l'IRAP.

Ore 13,30 - Seguito e conclusione della discussione generale sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

*Giovedì 2 aprile.*

Ore 13 - Votazione dello schema di decreto legislativo.

La Commissione prende atto.

Il Presidente Salvatore BIASCO propone pertanto di fissare per martedì 31 marzo, alle 18, il termine per la presentazione da parte del relatore della proposta di parere e per mercoledì 1° aprile, alle 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione concorda.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 26 MARZO 1998

#### **57<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite:*

**(3046) RUSSO SPENA ed altri** – *Norme sulla pubblicazione degli accordi internazionali concernenti la difesa nazionale e la presenza sul territorio italiano di truppe e basi militari di Paesi stranieri*: rinvio dell'emissione del parere.

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri, Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri: rinvio dell'emissione del parere.

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(3061) FIORILLO ed altri** – *Norme in materia di collaborazione ai coltivatori diretti per la raccolta di prodotti agricoli* (Fatto proprio dal Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento): rinvio dell'emissione del parere.

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**(637-644-B) Disciplina della subfornitura nelle attività produttive**, risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Wilde ed altri e Tapparo ed altri. Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

*alla Commissione speciale in materia d'infanzia:*

**(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Muscolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace: parere in parte favorevole con osservazioni e in parte contrario su emendamenti.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Venerdì 27 marzo 1998, ore 10*

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti istituzionali atti a prevenire i fenomeni di corruzione: audizione dei Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Milano, Napoli, Palermo e Roma.

---





